BANCA CENTRALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO DI AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA PRUDENZIALE BANCARIA IN MATERIA DI RISCHI OPERATIVI E DI LIQUIDITA'

Anno 2027/numero XX

Bozza in consultazione

INDICE

TITOLO I AGGIORNAMENTI DISCIPLINA PRUDENZIALE 2
Articolo 1 – Aggiornamento dell'impianto definitorio 2
Articolo 2 – Recepimento standard UE in materia di rischi operativi 6
Articolo 3 – Recepimento standard UE in materia di *liquidity ratio* 8
TITOLO II NORME FINALI E TRANSITORIE 60
Articolo 4 – Entrata in vigore 60
Articolo 5 – Clausola *grandfathering* per le attività bancarie garantite da Paesi partecipanti al mercato unico Ue 60
Articolo 6 – Disposizione transitoria sulle cartolarizzazioni garantite da prestiti su immobili residenziali 61
Articolo 7 – Disposizione transitoria sull'introduzione dei requisiti sui rischi operativi 61
Articolo 8 – Disposizione transitoria sull'introduzione del coefficiente di copertura della liquidità 61
Articolo 9 – Disposizione transitoria sull'introduzione del coefficiente netto di finanziamento stabile 61
Articolo 10 – Abrogazioni 62
Articolo 11 – Testi consolidati 62

Bozza in consultazione

TITOLO I
AGGIORNAMENTI DISCIPLINA PRUDENZIALE

Articolo 1 – Aggiornamento dell'impianto definitorio

1. All'articolo I.I.2., comma 1, del Regolamento n. 2007-07, sono aggiunte in ordine alfabetico le seguenti definizioni:
   - ***"ABS"****: strumenti finanziari di cui all'articolo 2 della Legge 30 agosto 2021 n.157 e s.m. o strumenti finanziari equivalenti di diritto estero;*
   - *"**aggregato di copertura**": insieme chiaramente definito di attività che garantiscono gli obblighi di pagamento collegati alle obbligazioni garantite e che sono segregate dalle altre attività possedute dall'emittente delle obbligazioni garantite;*
   - *"**attività di livello 1**: attività di liquidità e qualità creditizia elevatissime di cui all'articolo VII.XIII.8;*
   - ***"attività di livello 2"****: attività di liquidità e qualità creditizia elevate di cui agli articoli dal VII.XIII.9 al VII.XIII.11; le attività di livello 2 sono ulteriormente suddivise in attività di livello 2A e attività di livello 2B;*
   - ***"attività di livello 2A":*** *attività di liquidità e qualità creditizia elevate di cui all'articolo VII.XIII.9;*
   - ***"attività di livello 2B":*** *attività di liquidità e qualità creditizia elevate di cui agli articoli VII.XIII.10 e VII.XIII.11;*
   - ***"attività non vincolate"****: le attività non gravate da alcuna restrizione giuridica, contrattuale, normativa o di altro tipo che impedisca alla banca di liquidarle, venderle, trasferirle, assegnarle o, in generale, cederle tramite vendita a pronti o tramite operazioni di vendita con patto di riacquisto;*
   - ***"cliente finanziario":*** *un cliente che è un'impresa finanziaria, oppure una società veicolo, un organismo di investimento collettivo, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista o, se vigilati, i fondi pensione;*
   - ***"clienti professionali":*** *soggetti di cui all'Allegato 1 del Regolamento n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento;*
   - *"**CRR**": Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento;*
   - ***"deflussi netti di liquidità":*** *l'importo risultante deducendo gli afflussi di liquidità della banca dai suoi deflussi di liquidità conformemente alla Sezione III, del Capo II, del Titolo XIII, della Parte VII;*
   - *"**deposito al dettaglio**": una passività nei confronti di una persona fisica o di una PMI o una passività nei confronti di un'impresa parte di un gruppo, il cui fatturato complessivo annuale in quest'ultimo caso è inferiore a 50 milioni di euro, e a condizione che i depositi aggregati di tale PMI o impresa a livello di gruppo non superano comunque 1 milione di euro;*
   - ***"ECAI"****: agenzia esterna di valutazione del merito di credito (rating) registrata o certificata conformemente al pertinente diritto dell'Unione europea o una banca centrale che emette rating del credito che sono esenti dall'applicazione di tale pertinente diritto;*

Bozza in consultazione

- ***"eccesso di garanzia non obbligatoria"****: ogni importo di attività che la banca non è obbligata a collegare a un'emissione di obbligazioni garantite in virtù di requisiti giuridici o normativi, impegni contrattuali o per motivi inerenti alla disciplina di mercato, compresi in particolare i casi in cui le attività sono fornite in aggiunta al requisito minimo di eccesso di garanzia applicabile alle obbligazioni garantite ai sensi di disposizioni legislative, statutarie o regolamentari;*
- ***"evento di rischio operativo":*** *qualsiasi evento connesso a un rischio operativo che generi una perdita o più perdite, nell'arco di uno o più esercizi;*
- *"**finanziamenti al commercio**" o "**trade finance**": i finanziamenti, comprese le garanzie, connessi allo scambio di beni e servizi sotto forma di prodotti finanziari con scadenza fissa a breve termine, generalmente inferiore a un anno, senza rinnovo automatico;*
- ***"Fondo di garanzia dei depositanti":*** *fondo disciplinato dal Regolamento n. 2016-01 sul fondo di garanzia dei depositanti;*
- *"**impresa collegata**": impresa così definita all'articolo I.I.2 del Regolamento n. 2016-02;*
- *"**impresa d'investimento personale**" o "**personal investment company**" o "**PIC**": impresa o trust di cui è, rispettivamente, proprietario o titolare effettivo una persona fisica o un gruppo di persone fisiche unite da stretti legami, la cui costituzione ha l'esclusiva finalità di gestire il patrimonio dei proprietari e che non svolge alcun'altra attività commerciale, industriale o professionale; la finalità della PIC può comprendere altre attività accessorie, quali la separazione del patrimonio dei proprietari dal patrimonio sociale, l'agevolazione della trasmissione del patrimonio all'interno della famiglia o la prevenzione della divisione del patrimonio al decesso di uno dei familiari, purché tali attività siano collegate alla finalità principale di gestire il patrimonio dei proprietari;*
- *"**impresa figlia**": impresa così definita all'articolo I.I.2 del Regolamento n. 2016-02;*
- ***"impresa madre"****: impresa così definita all'articolo I.I.2 del Regolamento n. 2016-02;*
- *"**linea di credito irrevocabile"** o **"linea di liquidità irrevocabile**": una linea di credito o di liquidità non revocabile o revocabile condizionatamente;*
- ***"mercato regolamentato":*** *mercato così definito all'articolo 1 della LISF;*
- ***"OIC UCITS":*** *fondi comuni di investimento di tipo UCITS III, così definiti all'articolo 1 del Regolamento n. 2006-03 in materia di servizi di investimento collettivo, e OIC esteri rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva UCITS dell'UE;*
- *"**OIC non UCITS**": OIC diversi dagli OIC UCITS;*
- *"**operazione correlata ai mercati finanziari**": operazione che dà origine a un'esposizione assistita da garanzia reale finanziaria che include clausole che conferiscono alla banca il diritto di ricevere margini almeno giornalmente;*
- *"**operazione di finanziamento tramite titoli**" o "**SFT**": operazione così definita all'articolo 3 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n. 8;*
- ***"organismi di investimento collettivo"** o **"OIC"**: organismi di investimento collettivo così definiti all'articolo 1 della LISF;*

Bozza in consultazione

- ***"Paese terzo":*** *paese non partecipante al mercato unico Ue;*
- ***"Paese partecipante al mercato unico Ue":*** *paese membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, la Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra;*
- ***"parti di OIC":*** *strumento finanziario di cui all'articolo 1 del Regolamento n. 2006-03 in materia di servizi di investimento collettivo;*
- ***"passività fiscali differite":*** *debito di imposta futuro determinato da differenze temporanee imponibili tra valore contabile di un'attività/passività in bilancio d'esercizio e suo valore riconosciuto a fini fiscali;*
- *"**PMI**": un'impresa che, in base al bilancio consolidato più recente, ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro;*
- ***"prestito su margine"****: finanziamento con margini di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n. 8, accordato ai clienti ai fini dell'assunzione di posizioni di negoziazione mediante leva finanziaria;*
- *"**prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio**": i seguenti elementi relativi al finanziamento al commercio:*
    - *garanzie, comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di corretta esecuzione e relativi anticipi e saldi a garanzia, e cauzioni che non assumono la forma di sostituti del credito;*
    - *lettere di credito standby irrevocabili che non assumono il carattere di sostituti di credito;*
    - *lettere di credito commerciali autoliquidantisi e a breve termine derivanti da operazioni mercantili, in particolare crediti documentari garantiti dalla spedizione sottostante, nel caso di una banca ordinante o di una banca accettante;*
- ***"programma di obbligazioni garantite"****: le caratteristiche strutturali di un'emissione di obbligazioni garantite determinate da norme statutarie e da termini e condizioni contrattuali, conformemente all'autorizzazione concessa alla banca emittente delle obbligazioni garantite;*
- ***"requisito di copertura delle attività":*** *rapporto tra attività e passività determinato dalla normativa del pertinente Paese ai fini del supporto di credito in relazione a obbligazioni garantite;*
- ***"rischi operativi"****: rischi di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni oppure da eventi esogeni, ivi compresi, tra l'altro, il rischio legale, il rischio di modello o il rischio relativo alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), ma non il rischio strategico e di reputazione, intendendosi per:*
    1. *rischio legale: il rischio di perdite, compresi i costi, le ammende, le sanzioni o i danni punitivi, in conseguenza di eventi che danno luogo a procedimenti giudiziari, tra cui azioni di vigilanza e transazioni private, mancato rispetto di un obbligo giuridico nazionale o internazionale, condotte illecite dolose o colpose compresa l'inadeguata offerta di servizi finanziari o informazioni inadeguate sui rischi finanziari dei prodotti venduti, il mancato rispetto degli obblighi derivanti da accordi contrattuali, norme interne, codici di condotta o codici etici;*

Bozza in consultazione

2. *rischio di modello: il rischio di perdite derivanti da decisioni basate principalmente sui risultati di modelli interni, a causa di errori nella progettazione, nello sviluppo, nella stima dei parametri, nell'attuazione, nell'utilizzo o nel monitoraggio di tali modelli, incluso quanto segue:*
   I) *l'inadeguata progettazione di un determinato modello interno e delle sue caratteristiche;*
   II) *l'inadeguata verifica dell'idoneità di un determinato modello interno per lo strumento finanziario da valutare o per il prodotto per cui è necessario stabilire il prezzo, o della sua idoneità per le condizioni di mercato applicabili;*
   III) *gli errori nell'applicazione di un determinato modello interno;*
   IV) *l'erroneità delle valutazioni al valore di mercato e della misurazione del rischio a seguito di un errore al momento dell'inserimento di una negoziazione nel sistema di negoziazione;*
   V) *l'uso di un determinato modello interno o dei suoi risultati per uno scopo al quale esso non è destinato o per il quale non è stato concepito, compresa la manipolazione dei parametri di modellizzazione;*
   VI) *il monitoraggio o la validazione non tempestivi o inefficaci delle prestazioni o della capacità previsionale del modello per valutare se quest'ultimo sia ancora adeguato allo scopo;*
3. *rischio informatico: il rischio di perdite correlate a qualunque circostanza ragionevolmente identificabile legata all'uso della rete e dei sistemi informatici che, qualora si concretizzi, potrebbe compromettere la sicurezza della rete e dei sistemi informatici, di eventuali strumenti o processi dipendenti dalle tecnologie, delle operazioni e dei processi, oppure della fornitura dei servizi, producendo effetti avversi nell'ambiente digitale o fisico;*

- ***"riserva di liquidità":*** *importo delle attività liquide detenute dalla banca conformemente alla Sezione II, del Capo II, del Titolo XIII, della Parte VII;*
- ***"riserva di liquidità dell'aggregato di copertura":*** *la riserva di liquidità composta da attività considerate liquide e detenute come parte dell'aggregato di copertura, conformemente all'articolo 16 della Direttiva (UE) 2019/2162;*
- ***"sede di negoziazione":*** *sede di negoziazione così definita all'articolo 1 della LISF;*
- ***"società di partecipazione finanziaria":*** *società così definita all'articolo 2 del Decreto Delegato 26 marzo 2019 n. 50 e s.m.;*
- *"**società di partecipazione finanziaria mista**": società così definita all'articolo 2 del Decreto Delegato 26 marzo 2019 n. 50 e s.m.;*
- ***"società veicolo":*** *società così definita all'articolo 2 della Legge 30 agosto 2021 n. 157 e s.m.;*
- ***"stress"****: il deterioramento improvviso o grave della situazione di solvibilità o liquidità della banca a causa di mutamenti delle condizioni di mercato o di fattori idiosincratici, da cui scaturisce un rischio significativo che la banca non sia più in grado di onorare i propri impegni in scadenza nei 30 giorni di calendario successivi;*
- *"**stretti legami**": legami così definiti all'articolo 1 della LISF;*
- ***"strumento finanziario":*** *strumento di cui all'Allegato 2 della LISF;".*

Bozza in consultazione

2. All'articolo I.I.2., comma 1, del Regolamento n. 2007-07, sono modificate le seguenti definizioni:
   - *"**contratti derivati**": gli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo I.I.2 del Regolamento n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento;".*

Articolo 2 – Recepimento standard UE in materia di rischi operativi

1. Il Capo V, del Titolo III, della Parte VII del Regolamento n. 2007-07 è così sostituito:

*"**Articolo VII.III.10 – Copertura patrimoniale minima dei rischi operativi***

1. Il patrimonio di vigilanza ha anche la funzione di assicurare una adeguata copertura dei RISCHI OPERATIVI; a tale scopo, la copertura patrimoniale minima richiesta è pari alla componente dell'indicatore di attività (BIC), calcolata conformemente alla seguente formula:

$$\mathrm{BIC} = \begin{cases} 0{,}12 \cdot \mathrm{BI}, & \text{se } \mathrm{BI} \leq 1 \\ 0{,}12 + 0{,}15 \cdot (\mathrm{BI} - 1), & \text{se } 1 < \mathrm{BI} \leq 30 \\ 4{,}47 + 0{,}18 \cdot (\mathrm{BI} - 30), & \text{se } \mathrm{BI} > 30 \end{cases}$$

dove:

- *BIC = componente dell'indicatore di attività;*
- *BI = indicatore di attività, espresso in miliardi di euro e calcolato conformemente all'articolo VII.III.10-bis.*

Articolo VII.III.10 bis – Indicatore di attività

1. L'indicatore di attività è calcolato conformemente alla seguente formula:

$$BI = ILDC + SC + FC$$

dove:

- *BI = indicatore di attività, espresso in miliardi di euro;*
- *ILDC = componente interessi, contratti di leasing, e dividendi, espressa in miliardi di euro e calcolata conformemente al comma 2;*
- *SC = componente servizi, espressa in miliardi di euro e calcolata conformemente al comma 3;*
- *FC = componente finanziaria, espressa in miliardi di euro e calcolata conformemente al comma 4.*

2. Ai fini del comma 1, la componente interessi, leasing e dividendi è calcolata secondo la seguente formula:

$$ILDC = min(IC, 0{,}0225 * AC) + DC$$

dove:

- *ILDC = componente interessi, contratti di leasing e dividendi;*

Bozza in consultazione

— *IC = componente interessi, ossia i proventi da interessi derivanti da tutte le attività finanziarie e altri proventi da interessi, compresi i proventi finanziari da contratti di leasing, meno gli interessi passivi generati da tutte le passività finanziarie e altri interessi passivi, compresi quelli relativi a contratti di leasing, calcolati come da media annua dei valori assoluti delle differenze negli ultimi tre esercizi;*

— *AC = componente attiva, ossia la somma dei crediti, inclusi i contratti di leasing e di strumenti finanziari di debito, calcolata come media annua negli ultimi tre esercizi sulla base degli importi alla fine di ciascuno dei rispettivi esercizi;*

— *DC = componente dei dividendi, ossia i proventi da dividendi derivanti da investimenti in azioni e organismi di investimento collettivo (OIC), compresi i proventi da dividendi da IMPRESE FIGLIE, IMPRESE COLLEGATE e joint venture, calcolata come media annua negli ultimi tre esercizi.*

3. Ai fini del comma 1, la componente servizi è calcolata secondo la formula seguente:

$$SC = max(FI, FE) + max(OI, OE)$$

dove:

— *SC = componente servizi;*

— *FI = componente ricavi relativi a commissioni e compensi, ossia la media annua negli ultimi tre esercizi dei ricavi percepiti dalla prestazione di consulenze e servizi, compresi i ricavi percepiti in qualità di soggetto esternalizzatario di servizi finanziari;*

— *FE = componente spese relative a commissioni e compensi, ossia la media annua negli ultimi tre esercizi delle spese sostenute per la ricezione di consulenze e servizi, comprese le spese di esternalizzazione sostenute per la fornitura di servizi finanziari, ma escludendo le commissioni di esternalizzazione corrisposte per la fornitura di servizi non finanziari;*

— *OI = altri ricavi operativi, ossia la media annua negli ultimi tre esercizi dei proventi generati dall'attività bancaria ordinaria, qualora non compresi in altre voci dell'indicatore di attività ma aventi natura analoga;*

— *OE = altre spese operative, ossia la media annua negli ultimi tre esercizi delle spese e delle perdite generate dall'attività bancaria ordinaria, qualora non comprese in altre voci dell'indicatore di attività, ma aventi natura analoga, nonché da EVENTI DI RISCHIO OPERATIVO.*

4. Ai fini del comma 1, la componente finanziaria è calcolata secondo la formula seguente:

$$FC = TC + BC$$

dove:

— *FC = componente finanziaria;*

— *TC = media annua dei valori assoluti negli ultimi tre esercizi del profitto/perdita netti registrati sul PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE, anche derivante dalla contabilizzazione di operazioni di copertura e da differenze di cambio;*

Bozza in consultazione

— *BC = media annua dei valori assoluti negli ultimi tre esercizi del profitto/perdita netti registrati all'esterno del PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE, anche derivante dalla contabilizzazione di operazioni di copertura e da differenze di cambio.*

5. L'indicatore di attività è calcolato senza considerare i seguenti elementi:

a) i premi pagati e i pagamenti ricevuti in relazione a polizze di assicurazione o riassicurazione acquistate;

b) le spese amministrative, comprese le spese per il personale, le commissioni di esternalizzazione corrisposte per la fornitura di servizi non finanziari e altre spese amministrative;

c) il recupero di spese amministrative compreso il recupero di pagamenti per conto di clienti;

d) le spese per i locali e le immobilizzazioni, fatta eccezione nel caso in cui tali spese derivino da EVENTI DI RISCHIO OPERATIVO;

e) le rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali;

f) le rettifiche e le riprese di valore diverse da quelle di cui alla lettera e), escluse quelle su immobilizzazioni finanziarie e su finanziamenti;

g) gli accantonamenti e gli storni di accantonamenti, ad eccezione degli accantonamenti relativi a EVENTI DI RISCHIO OPERATIVO;

h) le imposte dell'esercizio.

6. In caso di banca operativa da meno di tre anni (c.d. fase di start-up), le componenti rilevanti dell'indicatore di attività sono determinate sulla base di stime aziendali prospettiche, verificate dalla BANCA CENTRALE sulla base dei bilanci previsionali. La banca inizia a usare dati storici appena tali dati sono disponibili.

Articolo VII.III.10 ter – Rettifiche relative all'indicatore di attività

1. Le banche includono nel calcolo del loro indicatore di attività gli elementi di tale indicatore relativi a soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione dal momento della fusione o dell'acquisizione, a seconda dei casi, e considerano gli ultimi tre esercizi.

2. Le banche possono richiedere alla BANCA CENTRALE l'autorizzazione per escludere dall'indicatore di attività gli importi relativi a soggetti o attività ceduti.".

Articolo 3 – Recepimento standard UE in materia di *liquidity ratio*

1. Alla Parte VII del Regolamento n. 2007-07, dopo il Titolo XII è introdotto il seguente Titolo:

"Titolo XIII

Liquidità

Capo I

Requisiti in materia di liquidità

Bozza in consultazione

Articolo VII.XIII.1 – Requisito di coefficiente di copertura della liquidità e requisito di coefficiente netto di finanziamento stabile

1. Le banche devono detenere attività liquide al fine di assicurare il mantenimento di RISERVE DI LIQUIDITÀ adeguate al fine di far fronte a eventuali squilibri tra gli afflussi e i deflussi di liquidità in condizioni di forte STRESS per un periodo di 30 giorni, come meglio specificato al Capo II.

2. Le banche devono assicurare che le attività a lungo termine e gli elementi fuori bilancio siano adeguatamente bilanciati con una serie stabile di strumenti di finanziamento (funding), sia in condizioni normali sia in condizioni di STRESS, come meglio specificato al Capo III.

3. Una banca che non soddisfa o prevede di non soddisfare i requisiti di cui ai commi precedenti, anche in periodi di STRESS, ne dà immediata comunicazione alla BANCA CENTRALE e inoltra prontamente a quest'ultima un piano per il tempestivo ripristino del rispetto degli stessi. Fino a quando non è ripristinato il rispetto dei requisiti, la banca invia giornalmente alla BANCA CENTRALE, al termine di ogni giorno lavorativo, ai sensi degli articoli VIII.II.1, VIII.II.3 e VIII.II.4, le segnalazioni sulla liquidità, a meno che la BANCA CENTRALE autorizzi una frequenza di segnalazione inferiore e scadenze di segnalazione più lunghe. La BANCA CENTRALE concede tale autorizzazione sulla base della situazione della banca, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività della stessa. La BANCA CENTRALE controlla la realizzazione di tale piano di ripristino e può esigere un ripristino della conformità più rapido.

Capo II
Coefficiente di copertura della liquidità

Sezione I
Disposizioni generali

Articolo VII.XIII.2 – Coefficiente di copertura della liquidità

1. Il requisito di copertura della liquidità, espresso in percentuale, è pari al rapporto tra la RISERVA DI LIQUIDITÀ della banca e i DEFLUSSI NETTI DI LIQUIDITÀ della stessa nell'arco di un periodo di STRESS di 30 giorni di calendario. La banca calcola il coefficiente di copertura della liquidità o liquidity coverage ratio (LCR) conformemente alla formula seguente:

$$\frac{Riserva\ di\ liquidità}{Deflussi\ netti\ di\ liquidità\ nell'arco\ di\ un\ periodo\ di\ stress\ di\ 30\ giorni\ di\ calendario} = LCR(\%)$$

2. La banca mantiene un coefficiente di copertura della liquidità almeno del 100%.

Bozza in consultazione

3. In deroga al comma 2, in periodi di STRESS, la banca può monetizzare le attività liquide per coprire i DEFLUSSI NETTI DI LIQUIDITÀ, anche se tale uso delle attività liquide può far scendere al di sotto del 100% il coefficiente di copertura della liquidità durante tali periodi.

4. Se in un dato momento il coefficiente di copertura della liquidità della banca scende al di sotto del 100% o è ragionevolmente prevedibile che vi scenda, si applicano gli obblighi di cui all'articolo VII.XIII.1, comma 3.

5. La banca calcola e monitora il coefficiente di copertura della liquidità in euro, a prescindere dalla valuta in cui sono denominati i singoli elementi e calcola e monitora il proprio coefficiente di copertura della liquidità anche separatamente nelle singole valute di denominazione per gli elementi che sono denominati in una valuta diversa dall'euro, qualora le passività aggregate denominate in una valuta diversa dell'euro siano pari o superiori al 5% del totale delle passività della banca, esclusi gli elementi del patrimonio di vigilanza e gli elementi fuori bilancio.

6. La banca non conteggia due volte i deflussi di liquidità, gli afflussi di liquidità e le attività liquide. Salvo diversamente specificato al presente Capo, qualora un elemento possa essere computato in più di una categoria di deflusso, viene computato nella categoria di deflusso che produce il maggiore deflusso contrattuale per detto elemento.

Articolo VII.XIII.3 – Scenari di stress ai fini del coefficiente di copertura della liquidità

1. Gli scenari seguenti possono essere considerati indicatori di situazioni in cui la banca può essere ritenuta sotto STRESS:

a) prelievo di una percentuale significativa dei DEPOSITI AL DETTAGLIO;

b) perdita parziale o totale della capacità di accedere al finanziamento (funding) all'ingrosso non assistito da garanzia, compreso in forma di depositi all'ingrosso e altre fonti di finanziamento potenziale quali LINEE DI LIQUIDITÀ IRREVOCABILI, LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI o revocabili ottenute;

c) perdita parziale o totale del finanziamento (funding) a breve termine assistito da garanzia;

d) deflussi aggiuntivi di liquidità conseguenti a un ribasso del rating fino a tre classi;

e) maggiore volatilità dei mercati che si ripercuote sul valore delle garanzie reali o sulla loro qualità o che crea un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali;

f) utilizzi non programmati di linee di liquidità o di credito;

g) potenziale obbligazione di riacquistare debito o di onorare obbligazioni extracontrattuali.

Sezione II
Riserva di liquidità

Sottosezione I
Disposizioni generali

Bozza in consultazione

Articolo VII.XIII.4 – Composizione della riserva di liquidità

1. Sono ammissibili a far parte della RISERVA DI LIQUIDITÀ le attività liquide che soddisfano ciascuno dei seguenti requisiti:

a) requisiti generali previsti all'articolo VII.XIII.5;

b) requisiti operativi previsti all'articolo VII.XIII.6;

c) criteri di ammissibilità per la rispettiva classificazione tra le ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 o le ATTIVITÀ DI LIVELLO 2, conformemente a quanto previsto alla Sottosezione II della presente Sezione.

Articolo VII.XIII.5 – Requisiti generali per le attività liquide

1. Sono ammesse come attività liquide le attività della banca che soddisfano le condizioni di cui ai seguenti commi da 2 a 6.

2. L'attività è un bene, un diritto o un interesse detenuto dalla banca o incluso in un aggregato (pool) di cui alla successiva lettera a) e trattasi di ATTIVITÀ NON VINCOLATA, in quanto su di essa non pesa alcuna restrizione giuridica, contrattuale, normativa o di altro tipo che impedisca alla banca di liquidarla, venderla, trasferirla, assegnarla o, in generale, cederla tramite vendita a pronti od OPERAZIONI DI VENDITA CON PATTO DI RIACQUISTO entro i 30 giorni di calendario successivi. Sono considerate ATTIVITÀ NON VINCOLATE:

a) le attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI ma non ancora finanziate disponibili per la banca o, qualora l'aggregato sia gestito da una banca centrale, nell'ambito di linee di credito revocabili e non ancora finanziate disponibili per la banca. La banca muove dal presupposto che le attività incluse nell'aggregato (pool) siano vincolate per ordine di liquidità crescente sulla base della classificazione della liquidità di cui alla Sottosezione 2 della presente Sezione, iniziando dalle attività inammissibili alla RISERVA DI LIQUIDITÀ;

b) le attività che la banca ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito nell'ambito di OPERAZIONI DI VENDITA CON PATTO DI RIACQUISTO passivo o di OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI, e che può cedere.

3. In deroga al comma 2, le attività liquide che sono detenute come parte della RISERVA DI LIQUIDITÀ DELL'AGGREGATO DI COPERTURA sono da ritenersi non vincolate durante il periodo di STRESS di 30 giorni di calendario fino all'importo di DEFLUSSI NETTI DI LIQUIDITÀ, calcolato ai sensi della Sezione II del presente Capo, che derivano dai PROGRAMMI DI OBBLIGAZIONI GARANTITE associati, a condizione che tali attività soddisfino tutti gli altri requisiti di cui alla Sezione II del presente Capo.

4. Qualora le attività liquide detenute nella RISERVA DI LIQUIDITÀ DELL'AGGREGATO DI COPERTURA non siano ritenute non vincolate ai sensi del comma precedente, sono da ritenersi comunque non vincolate durante il periodo di STRESS di 30 giorni di calendario, laddove soddisfino tutte le condizioni seguenti:

a) secondo le disposizioni vigenti, tutte le attività dell'emittente di obbligazioni garantite devono essere annesse alle emissioni di obbligazioni garantite;

Bozza in consultazione

b) le attività liquide sono annesse come ECCESSO DI GARANZIA NON OBBLIGATORIA all'emissione di obbligazioni garantite;

c) le attività liquide soddisfano tutti gli altri requisiti di cui alla Sezione II del presente Capo;

d) l'importo di attività liquide ritenute non vincolate ai sensi del presente comma non supera l'importo totale dei DEFLUSSI NETTI DI LIQUIDITÀ calcolato ai sensi della Sezione III del presente Capo.

5. L'attività non è emessa dalla banca stessa o dalla sua IMPRESA MADRE, salvo quest'ultima sia un organismo del settore pubblico diverso da una banca, da una sua IMPRESA FIGLIA o da altra IMPRESA FIGLIA dell'IMPRESA madre o da una SOCIETÀ VEICOLO con cui la banca ha STRETTI LEGAMI.

6. L'attività non è emessa da uno dei seguenti soggetti:

a) un'altra banca, a meno che una o più delle seguenti condizioni siano soddisfatte:

i) l'emittente è un organismo del settore pubblico di cui all'articolo VII.XIII.8, comma 1, lettera c), o all'articolo VII.XIII.9, comma 1, lettere a) o b);

ii) l'attività è un'obbligazione garantita di cui all'articolo VII.XIII.8, comma 1, lettera f), o all'articolo VII.XIII.9, comma 1, lettere c) o d), o VII.XIII.10, comma 1, lettera e);

iii) l'attività appartiene alla categoria di cui all'articolo VII.XIII.8, comma 1, lettera e);

b) un'impresa di investimento;

c) un'impresa di assicurazione;

d) un'impresa di riassicurazione;

e) una SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA;

f) una SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA;

g) qualsiasi altro soggetto che svolge quale attività principale una o più attività di cui all'Allegato I della Direttiva 2013/36/UE.

Ai fini del presente articolo, le SOCIETÀ VEICOLO e le agenzie ufficiali per il credito all'esportazione dei PAESI PARTECIPANTI AL MERCATO UNICO UE sono da ritenersi non incluse tra i soggetti di cui alla lettera g).

7. Il valore dell'attività può essere determinato in base a prezzi di mercato di larga diffusione e di agevole disponibilità. In mancanza di prezzi di mercato, il valore dell'attività deve poter essere determinato mediante una formula facile da calcolare che usa dati pubblici e che non dipende in modo rilevante da ipotesi forti.

8. L'attività è quotata in un MERCATO REGOLAMENTATO o è negoziabile, mediante vendita a pronti od OPERAZIONI DI VENDITA CON PATTO DI RIACQUISTO semplici, su mercati generalmente accettati per tali operazioni. Tali criteri sono valutati separatamente per ogni mercato. L'attività ammessa alla negoziazione su una SEDE DI NEGOZIAZIONE che non è un a MERCATO REGOLAMENTATO è considerata liquida soltanto se sussiste un mercato attivo e di dimensioni consistenti per le vendite a pronti di attività. Per valutare se la SEDE DI NEGOZIAZIONE costituisca un mercato attivo e di dimensioni consistenti ai fini del presente comma, la banca si basa sui criteri minimi seguenti:

Bozza in consultazione

a) *evidenza storica di ampiezza e spessore del mercato, testimoniata da bassi differenziali denaro-lettera, dall'elevato volume trattato e da un numero elevato e diversificato di partecipanti al mercato;*
b) *presenza di un'infrastruttura di mercato solida.*

9. I requisiti di cui ai commi 7 e 8 non si applicano a:

a) *banconote e monete di cui all'articolo VII.XIII.8, comma 1, lettera a);*
b) *esposizioni verso le amministrazioni centrali di cui all'articolo VII.XIII.8, comma 1, lettera d);*
c) *esposizioni verso banche centrali di cui all'articolo VII.XIII.8, comma 1, lettere b) e d), e all'articolo VII.XIII.8, comma 1, lettera b);*
d) *LINEA DI LIQUIDITÀ IRREVOCABILE a uso ristretto di cui all'articolo VII.XIII.10, comma 1, lettera d).*

Articolo VII.XIII.6 – Requisiti operativi

1. La banca predispone politiche e limiti atti ad assicurare che le attività liquide detenute, RISERVA DI LIQUIDITÀ compresa, rimangano sempre adeguatamente diversificate. A tal fine la banca tiene conto del grado di diversificazione sia tra le diverse categorie di attività liquide sia all'interno della stessa categoria di attività liquide di cui alla Sottosezione 2 della presente Sezione, e di ogni altro fattore di diversificazione pertinente, quali tipologia di emittente o di controparte e loro localizzazione geografica.

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti del presente comma, la BANCA CENTRALE può imporre restrizioni o requisiti specifici riguardo alle attività liquide detenute dalla banca, fatta eccezione per:

a) *le seguenti categorie di ATTIVITÀ DI LIVELLO 1:*
   i) *banconote e monete di cui all'articolo VII.XIII.8, comma 1, lettera a);*
   ii) *esposizioni verso banche centrali di cui all'articolo VII.XIII.8, comma 1, lettere b) e d);*
   iii) *attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo VII.XIII.8, comma 1, lettera g);*
b) *le categorie di ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di cui all'articolo VII.XIII.8, comma 1, lettere c) e d), a condizione che la banca detenga l'attività atta a coprire i DEFLUSSI NETTI DI LIQUIDITÀ in situazione di STRESS verificatisi nella moneta del relativo Paese o che l'attività sia emessa dall'amministrazione centrale o da amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico del Paese della banca;*
c) *la LINEA DI LIQUIDITÀ IRREVOCABILE a uso ristretto di cui all'articolo VII.XIII.10, comma 1, lettera d).*

2. La banca ha pronto accesso alle attività liquide che detiene ed è in grado in qualsiasi momento di monetizzarle nel corso di un periodo di STRESS di 30 giorni di calendario tramite vendita a pronti od OPERAZIONI DI VENDITA CON PATTO DI RIACQUISTO su mercati generalmente accettati per tali operazioni. L'attività liquida è considerata prontamente accessibile alla banca quando la capacità di quest'ultima di monetizzarla tempestivamente non incontra impedimenti di fatto o di diritto.

Bozza in consultazione

Non sono considerate prontamente accessibili alla banca le attività utilizzate per fornire supporto di credito nell'ambito di operazioni strutturate o per coprire i costi operativi della banca stessa.

Le attività detenute in un Paese in cui vigono restrizioni che ne limitano la libera trasferibilità sono considerate prontamente accessibili solo nella misura in cui la banca le utilizzi per soddisfare deflussi di liquidità in tale Paese. Le attività detenute in una valuta non convertibile sono considerate prontamente accessibili solo nella misura in cui la banca le utilizzi per soddisfare deflussi di liquidità in tale valuta.

3. La banca deve provvedere a che le attività liquide siano sotto il controllo di una specifica funzione interna di gestione della liquidità. Tale requisito è soddisfatto in uno dei seguenti modi:

a) collocamento delle attività liquide in un aggregato distinto gestito direttamente dalla funzione di gestione della liquidità, al solo scopo di essere utilizzate come fonte di finanziamento potenziale, compreso nei periodi di STRESS;

b) predisposizione di sistemi e controlli interni affinché la funzione di gestione della liquidità abbia l'effettivo controllo operativo per monetizzare le attività liquide detenute in qualsiasi momento durante un periodo di STRESS di 30 giorni di calendario e accedere a fonti di finanziamento potenziale senza che si creino conflitti diretti con le vigenti strategie aziendali o di gestione dei rischi. Non è in particolare inclusa nella RISERVA DI LIQUIDITÀ l'attività la cui monetizzazione in assenza di sostituzione nell'arco di un periodo di STRESS di 30 giorni di calendario elimini una copertura creando una posizione di rischio aperta eccedente i limiti interni della banca;

c) combinazione delle alternative (a) e (b), a condizione che sia valutata positivamente dalla BANCA CENTRALE.

4. La banca monetizza periodicamente, a frequenza almeno annuale, un campione sufficientemente rappresentativo delle attività liquide detenute, tramite vendita a pronti od OPERAZIONI DI VENDITA CON PATTO DI RIACQUISTO semplici su mercati generalmente accettati per tali operazioni. La banca elabora strategie di cessione di campioni di attività liquide atte a:

a) testare l'accesso al mercato per tali attività e la loro utilizzabilità;

b) verificare l'efficacia dei processi finalizzati alla tempestiva monetizzazione delle attività;

c) ridurre al minimo il rischio di inviare al mercato un segnale negativo derivante dalla monetizzazione di attività nei periodi di STRESS.

L'obbligo di cui al presente comma non si applica alle ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 di cui all'articolo VII.XIII.8, ad eccezione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima, né alla LINEA DI LIQUIDITÀ IRREVOCABILE a uso ristretto di cui all'articolo VII.XIII.10, comma 1, lettera d).

Per le attività liquide detenute in una RISERVA DI LIQUIDITÀ DELL'AGGREGATO DI COPERTURA, l'obbligo previsto al presente comma è da considerarsi soddisfatto laddove la banca periodicamente, a frequenza almeno annuale, monetizzi attività liquide che costituiscono un campione sufficientemente rappresentativo delle attività detenute nella RISERVA DI LIQUIDITÀ DELL'AGGREGATO DI COPERTURA senza dover essere parte di tale riserva.

5. L'obbligo di cui al comma 2 non osta a che la banca copra il rischio di mercato associato alle attività liquide purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Bozza in consultazione

a) la banca predispone appropriati meccanismi interni, in conformità ai commi 2 e 3, per garantire che tali attività restino prontamente disponibili e sotto il controllo della funzione di gestione della liquidità;

b) la valutazione dell'attività ai sensi dell'articolo VII.XIII.7 tiene conto degli afflussi e dei DEFLUSSI NETTI DI LIQUIDITÀ che si verificherebbero in caso di chiusura anticipata della copertura.

6. La banca provvede a che la denominazione in valuta delle attività liquide sia coerente con la ripartizione per valuta dei DEFLUSSI NETTI DI LIQUIDITÀ. La BANCA CENTRALE può tuttavia esigere che la banca contenga il disallineamento di valuta ponendo limiti alla percentuale di DEFLUSSI NETTI DI LIQUIDITÀ in una valuta ai quali è ammesso, nel corso di un periodo di STRESS, far fronte con la detenzione di attività liquide non denominate in tale valuta. Detta limitazione può essere applicata soltanto per la valuta euro o per una valuta eventualmente da segnalare separatamente ai sensi di quanto previsto al comma 5 dell'articolo VII.XIII.2. Per quantificare la limitazione del disallineamento di valuta applicabile in conformità al presente comma, la BANCA CENTRALE tiene conto almeno dei fattori seguenti:

a) la capacità della banca di adottare una delle seguenti misure:

i) utilizzare le attività liquide per generare liquidità nella valuta e nel Paese in cui si verificano i DEFLUSSI NETTI DI LIQUIDITÀ;

ii) effettuare swap su valute e raccogliere fondi nei mercati valutari in condizioni di STRESS corrispondenti al periodo di STRESS di 30 giorni di calendario;

iii) trasferire la liquidità in eccesso da una valuta all'altra e tra Paesi e soggetti giuridici all'interno del medesimo gruppo in condizioni di STRESS corrispondenti al periodo di STRESS di 30 giorni di calendario;

b) l'impatto di improvvise variazioni avverse dei tassi di cambio sui disallineamenti esistenti e sull'efficacia delle coperture valutarie adottate.

La limitazione del disallineamento di valuta imposta ai sensi del presente comma rientra tra i requisiti specifici in materia di liquidità che la BANCA CENTRALE può adottare nei confronti della singola banca ai sensi dell'articolo 44 della LISF e dell'articolo 10 del Decreto Delegato n. 26 marzo 2019 n. 50.

Articolo VII.XIII.7 – Valutazione delle attività liquide

1. Ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della liquidità, le banche utilizzano il valore di mercato delle attività liquide. Il valore di mercato delle attività liquide è ridotto in funzione dei coefficienti di scarto (haircut) indicati alla Sottosezione 2 della presente Sezione e in conformità all'articolo VII.XIII.6, comma 5, lettera b).

Sottosezione II
Attività liquide

Articolo VII.XIII.8 – Attività di livello 1

1. Costituiscono ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie e che ne soddisfano in ciascun caso i criteri di ammissibilità:

Bozza in consultazione

a) monete e banconote;

b) le seguenti esposizioni verso banche centrali:

1) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalla BANCA CENTRALE, dalla Banca Centrale europea (BCE) o dalla banca centrale di un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE;

2) attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali di PAESI TERZI, a condizione che un'ECAI prescelta dalla banca valuti le esposizioni verso la banca centrale o l'amministrazione centrale del PAESE TERZO almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità alle Tavole di cui all'Allegato 2 del Regolamento n. 2024-05;

3) riserve detenute, anche tramite SUCCURSALE o IMPRESA FIGLIA, in una banca centrale di cui ai punti 1) o 2), purché sia consentito alla banca di ritirarle in qualsiasi momento in periodi di STRESS e le condizioni del ritiro siano specificate in un accordo tra la BANCA CENTRALE e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili nel Paese di quest'ultima banca centrale;

c) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalle seguenti amministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico:

1) amministrazione centrale di un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE;

2) amministrazione centrale di un PAESE TERZO a condizione che un'ECAI prescelta dalla banca ne valuti il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità alle Tavole di cui all'Allegato 2 del Regolamento n. 2024-05;

3) amministrazioni regionali o autorità locali di un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE, purché le esposizioni verso tali amministrazioni regionali o autorità locali siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE di appartenenza, sulla base dell'apposita banca dati resa pubblica dall'European Banking Authority ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2 del CRR;

4) amministrazioni regionali o autorità locali di un PAESE TERZO che rientra nella tipologia di cui al punto 2), a condizione che le esposizioni verso di esse siano trattate dalle autorità competenti del PAESE TERZO che applica disposizioni prudenziali almeno equivalenti a quelle vigenti nei PAESI PARTECIPANTI AL MERCATO UNICO UE, come esposizioni verso l'amministrazione centrale del PAESE TERZO di appartenenza, in quanto non vi è nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni, poiché le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default;

5) organismi del settore pubblico, purché le esposizioni verso di essi siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE di appartenenza o verso una delle amministrazioni regionali o autorità locali di cui al punto 3), in quanto, a giudizio delle autorità competenti del Paese di appartenenza, non vi è alcuna differenza di rischio tra tali esposizioni, in ragione dell'esistenza di una garanzia adeguata da parte dell'amministrazione centrale, dell'amministrazione regionale o dell'autorità locale;

d) le seguenti attività:

Bozza in consultazione

1) *attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un PAESE TERZO, della quale un'ECAI prescelta dalla banca non ha valutato il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità alle Tavole di cui all'Allegato 2 del Regolamento n. 2024-05;*
2) *riserve detenute, anche tramite SUCCURSALE o IMPRESA FIGLIA, in una banca centrale di cui al punto 1), purché sia consentito alla banca di ritirarle in qualsiasi momento in periodi di STRESS e le condizioni del ritiro siano specificate in un accordo tra la BANCA CENTRALE e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili nel Paese di quest'ultima banca centrale.*

L'importo aggregato delle attività che rientrano nei punti 1) e 2) della presente lettera d) e denominate in una determinata valuta che la banca può rilevare come ATTIVITÀ DI LIVELLO 1, non può superare l'importo dei suoi DEFLUSSI NETTI DI LIQUIDITÀ in situazione di STRESS verificatisi in tale valuta.

Inoltre, laddove la totalità o una parte delle attività che rientrano nei punti 1) e 2) della presente lettera d) sia denominata in una valuta che non sia la valuta nazionale del PAESE TERZO in questione, la banca può rilevare tali attività come ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 solo fino a concorrenza di un importo pari a quello dei suoi DEFLUSSI NETTI DI LIQUIDITÀ in situazione di STRESS verificatisi in tale valuta estera che corrisponde alle operazioni della banca nel Paese in cui è assunto il rischio di liquidità;

e) *attività emesse da banche che soddisfano almeno uno dei due seguenti requisiti:*
   1) *l'emittente è una banca costituita o stabilita dall'amministrazione centrale di un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE o da una sua amministrazione regionale o autorità locale, a condizione che l'amministrazione o l'autorità locale ha l'obbligo giuridico di proteggere la base economica della banca stessa e di mantenerne la capacità finanziaria di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita e l'esposizione verso, secondo il caso, detta amministrazione regionale o autorità locale è trattata come esposizione verso l'amministrazione centrale del PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE di appartenenza, sulla base dell'apposita banca dati resa pubblica dall'European Banking Authority ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2 del CRR;*
   2) *la banca è una finanziatrice di prestiti agevolati che, ai fini del presente articolo, è intesa come banca finalizzata a promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione europea o dell'amministrazione centrale o regionale o dell'autorità locale di un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE, prevalentemente tramite l'erogazione di prestiti agevolati concessi su base non concorrenziale e senza fini di lucro, a condizione che il 90% almeno dei prestiti che concede sia direttamente o indirettamente garantito dall'amministrazione centrale o regionale o dall'autorità locale e che l'esposizione verso, secondo il caso, detta amministrazione regionale o autorità locale sia trattata come esposizione verso l'amministrazione centrale del PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE di appartenenza, sulla base dell'apposita banca dati resa pubblica dall'European Banking Authority ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2 del CRR;*

f) *esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima che soddisfano ciascuno dei seguenti requisiti:*

Bozza in consultazione

1) *sono obbligazioni garantite emesse da una banca di un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE, conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva (UE) 2019/2162 e garantite da attività di copertura sulle quali gli investitori possono rivalersi direttamente in qualità di creditori privilegiati o, se emesse prima del 8 luglio 2022, soddisfano i requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4 della Direttiva 2009/65/CE;*
2) *le esposizioni verso banche nell'AGGREGATO DI COPERTURA soddisfano i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 129, paragrafo 1 bis del CRR;*
3) *l'entità dell'emissione è di almeno 500 milioni di euro (o importo equivalente in valuta nazionale);*
4) *un'ECAI prescelta dalla banca valuta le obbligazioni garantite almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità alle Tavole di cui all'Allegato 2 del Regolamento n. 2024-05 o, sempre in conformità alle Tavole di cui all'Allegato 2 del Regolamento n. 2024-05, nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine o, in mancanza di valutazione del merito di credito dell'obbligazione garantita, un'ECAI prescelta dalla banca valuta comunque le emissioni senior non garantite dell'emittente nella classe di merito di credito 1 in conformità alle Tavole di cui all'Allegato 2 del Regolamento n. 2024-05;*
5) *l'AGGREGATO DI COPERTURA rispetta in qualsiasi momento un REQUISITO DI COPERTURA DELLE ATTIVITÀ superiore di almeno il 2% all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite;*

g) *attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali.*

2. Al valore di mercato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui al comma 1, lettera f), si applica un coefficiente di scarto del 7%. Salvo quanto indicato all'articolo VII.XIII.13, comma 2, lettere b) e c), per le PARTI DI OIC, nessun coefficiente di scarto si applica sul valore delle rimanenti ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 di cui al presente articolo.

Articolo VII.XIII.9 – Attività di livello 2A

1. Costituiscono ATTIVITÀ DI LIVELLO 2A soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie e che ne soddisfano in ciascun caso i criteri di ammissibilità:

a) *attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20% in conformità alle Tavole di cui all'Allegato 2 del Regolamento n. 2024-05, sulla base della valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta dalla banca;*
b) *attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un PAESE TERZO o da una sua amministrazione regionale, autorità locale o organismo del settore pubblico, a condizione che ad essi sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20% in conformità alle Tavole di cui all'Allegato 2 del Regolamento n. 2024-05, sulla base della valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta dalla banca;*

Bozza in consultazione

c) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevata che soddisfano ciascuno dei seguenti requisiti:

1) sono obbligazioni garantite emesse da una banca di un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE, conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva (UE) 2019/2162 e garantite da attività di copertura sulle quali gli investitori possono rivalersi direttamente in qualità di creditori privilegiati o, se emesse prima del 8 luglio 2022, soddisfano i requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4 della Direttiva 2009/65/CE;

2) le esposizioni verso banche nell'AGGREGATO DI COPERTURA soddisfano i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 129, paragrafo 1 bis del CRR;

3) l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di euro (o importo equivalente in valuta nazionale);

4) un'ECAI prescelta dalla banca valuta le obbligazioni garantite almeno nella classe di merito di credito 2 in conformità alle Tavole di cui all'Allegato 2 del Regolamento n. 2024-05 o, sempre in conformità alle Tavole di cui all'Allegato 2 del Regolamento n. 2024-05, nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine o, in mancanza di valutazione del merito di credito dell'obbligazione garantita, un'ECAI prescelta dalla banca valuta comunque le emissioni senior non garantite dell'emittente nella classe di merito di credito 2 in conformità alle Tavole di cui all'Allegato 2 del Regolamento n. 2024-05;

5) l'AGGREGATO DI COPERTURA rispetta in qualsiasi momento un REQUISITO DI COPERTURA DELLE ATTIVITÀ superiore di almeno il 7% all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite. Tuttavia, alle obbligazioni garantite valutate nella classe di merito di credito 1 che non raggiungono l'entità minima di emissione prevista per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo VII.XIII.8, comma 1, lettera f), punto 4), ma che soddisfano i requisiti delle obbligazioni garantite di qualità elevata di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), si applica invece un requisito minimo di copertura delle attività del 2%;

d) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite emesse da banche di PAESI TERZI, che soddisfano ciascuno dei seguenti requisiti:

1) sono obbligazioni garantite ai sensi della normativa nazionale del PAESE TERZO, che deve definirle STRUMENTI FINANZIARI di debito emessi da banche o da un'IMPRESA FIGLIA detenuta al 100% da una banca che garantisca l'emissione e garantiti da un AGGREGATO DI COPERTURA al quale i possessori delle obbligazioni possono ricorrere direttamente e in via prioritaria ai fini del rimborso del capitale e degli interessi in caso di default dell'emittente;

2) la normativa nazionale del PAESE TERZO assoggetta l'emittente e le obbligazioni garantite ad un controllo pubblico specifico volto a tutelare i possessori di obbligazioni, e le disposizioni prudenziali applicate nel PAESE TERZO sono almeno equivalenti a quelle vigenti nei PAESI PARTECIPANTI AL MERCATO UNICO UE;

3) sono obbligazioni garantite da un aggregato di attività di una o più tipologie descritte all'articolo 129, paragrafo 1, lettere b), d), f) e g) del CRR. Laddove l'aggregato comprenda prestiti garantiti da immobili,

Bozza in consultazione

devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) e all'articolo 6, paragrafo 5, della Direttiva (UE) 2019/2162;

4) *le esposizioni verso banche nell'AGGREGATO DI COPERTURA soddisfano i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 129, paragrafo 1 bis del CRR;*
5) *sia la banca che investe nelle obbligazioni garantite sia l'emittente assolvono gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 14 della Direttiva (UE) 2019/2162;*
6) *un'ECAI prescelta dalla banca valuta le obbligazioni garantite almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità alle Tavole di cui all'Allegato 2 del Regolamento n. 2024-05 o, sempre in conformità alle Tavole di cui all'Allegato 2 del Regolamento n. 2024-05, nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine o, in mancanza di valutazione del merito di credito dell'obbligazione garantita, un'ECAI prescelta dalla banca valuta comunque le emissioni senior non garantite dell'emittente nella classe di merito di credito 1 in conformità alle Tavole di cui all'Allegato 2 del Regolamento n. 2024-05;*
7) *l'AGGREGATO DI COPERTURA rispetta in qualsiasi momento un REQUISITO DI COPERTURA DELLE ATTIVITÀ superiore di almeno il 7% all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite. Tuttavia, se l'entità dell'emissione di obbligazioni garantite è pari o superiore a 500 milioni di euro (o importo equivalente in valuta nazionale), si applica un requisito minimo di copertura delle attività del 2%;*

e) *STRUMENTI FINANZIARI di debito emessi da IMPRESE NON FINANZIARIE che soddisfano ciascuno dei seguenti requisiti:*
1) *un'ECAI prescelta dalla banca li valuta almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità alle Tavole di cui all'Allegato 2 del Regolamento n. 2024-05 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine;*
2) *l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di euro (o equivalente in valuta nazionale);*
3) *al momento dell'emissione la scadenza massima è 10 anni.*

2. Al valore di mercato di ciascuna ATTIVITÀ DI LIVELLO 2A si applica un coefficiente di scarto del 15%.

Articolo VII.XIII.10 – Attività di livello 2B

1. Costituiscono ATTIVITÀ DI LIVELLO 2B soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie e che ne soddisfano in ciascun caso i criteri di ammissibilità:

a) *esposizioni sotto forma di ABS che soddisfano i requisiti di cui all'articolo VII.XIII.11;*
b) *STRUMENTI FINANZIARI di debito emessi da IMPRESE NON FINANZIARIE che soddisfano ciascuno dei seguenti requisiti:*
1) *un'ECAI prescelta dalla banca li valuta almeno nella classe di merito di credito 3 in conformità alle Tavole di cui all'Allegato 2 del Regolamento n. 2024-05 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine;*

Bozza in consultazione

2) *l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di euro (o equivalente in valuta nazionale);*
3) *al momento dell'emissione la scadenza massima è 10 anni;*

c) *azioni che soddisfano ciascuno dei seguenti requisiti:*
1) *sono incluse in un indice azionario principale e come tale individuato ai fini del presente punto dall'autorità competente del pertinente Paese. Se la pertinente autorità competente non ha assunto alcuna decisione riguardo agli indici azionari principali, si considera indice azionario principale un indice composto dai titoli azionari delle maggiori imprese del Paese d'interesse;*
2) *sono denominate in euro o, se denominate in altra valuta, sono considerate ATTIVITÀ DI LIVELLO 2B solo fino a concorrenza dell'importo necessario per coprire i DEFLUSSI NETTI DI LIQUIDITÀ in situazione di STRESS in tale valuta o nel Paese in cui è assunto il rischio di liquidità;*
3) *hanno dimostrato nel tempo di essere una fonte affidabile di liquidità in qualsiasi momento, anche in periodi di STRESS. Il requisito è considerato soddisfatto se, nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario di STRESS di mercato, il calo subito dal prezzo dell'azione o l'aumento registrato dal coefficiente di scarto non ha superato, rispettivamente, il 40% o i 40 punti percentuali;*

d) *LINEE DI LIQUIDITÀ IRREVOCABILI a uso ristretto eventualmente fornite dalla BANCA CENTRALE o da altra banca centrale, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo VII.XIII.12;*

e) *esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevata che soddisfano ciascuno dei seguenti requisiti:*
1) *sono obbligazioni garantite emesse da una banca di un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE, conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva (UE) 2019/2162 e garantite da attività di copertura sulle quali gli investitori possono rivalersi direttamente in qualità di creditori privilegiati o, se emesse prima del 8 luglio 2022, soddisfano i requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4 della Direttiva 2009/65/CE;*
2) *l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di euro (o importo equivalente in valuta nazionale);*
3) *le obbligazioni garantite sono garantite esclusivamente dalle attività di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera a), lettera d) e lettera e) del CRR;*
4) *l'aggregato di attività sottostanti è composto esclusivamente da esposizioni che possono beneficiare per il rischio di credito di un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35% ai sensi dell'articolo 125 del CRR;*
5) *l'AGGREGATO DI COPERTURA rispetta in qualsiasi momento un REQUISITO DI COPERTURA DELLE ATTIVITÀ superiore di almeno il 10% all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite;*
6) *la banca emittente deve comunicare al pubblico mensilmente che l'AGGREGATO DI COPERTURA soddisfa il REQUISITO DI COPERTURA DELLE ATTIVITÀ del 10%.*

2. Al valore di mercato di ciascuna ATTIVITÀ DI LIVELLO 2B si applicano i seguenti coefficienti minimi di scarto:

a) *coefficiente di cui all'articolo VII.XIII.11, comma 7, per le cartolarizzazioni di livello 2B;*
b) *50% per STRUMENTI FINANZIARI di debito di cui al comma 1, lettera b);*

Bozza in consultazione

c) 50% per le azioni di cui al comma 1, lettera c);

d) 30% per i programmi o le emissioni di obbligazioni garantite di cui al comma 1, lettera e).

Articolo VII.XIII.11 – Cartolarizzazioni di livello 2B

1. Sono ammesse come cartolarizzazioni di livello 2B le esposizioni sotto forma di ABS di cui all'articolo VII.XIII.10, comma 1, lettera a), che soddisfano le seguenti condizioni:

a) la cartolarizzazione è autorizzata ad utilizzare e utilizza la qualifica "STS o "semplice, trasparente e standardizzata", o altra qualifica che rimanda direttamente o indirettamente a tali termini, in conformità al Regolamento (UE) 2017/2402, o la cartolarizzazione è realizzata ai sensi della Legge 30 agosto 2021 n. 157 e risulta comunque conforme ai criteri previsti dal Regolamento (UE) 2017/2402 per le cartolarizzazioni qualificate "STS";

b) sono soddisfatti i criteri di cui ai commi dal 2 al 6 del presente articolo.

2. La posizione verso la cartolarizzazione e le relative esposizioni sottostanti soddisfano ciascuno dei seguenti requisiti:

a) un'ECAI prescelta dalla banca valuta la posizione nella classe di merito di credito 1 in conformità alle Tavole di cui all'Allegato 2 del Regolamento n. 2024-05, o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine, sempre in conformità alle Tavole di cui all'Allegato 2 del Regolamento n. 2024-05;

b) la posizione si situa nella tranche o nelle tranche della cartolarizzazione con il rango più elevato e mantiene tale rango per tutta la durata dell'operazione. A tal fine, si considera che una tranche abbia il rango più elevato se, dopo l'avvio di un'azione esecutiva (enforcement notice) e, ove applicabile, la notifica di messa in mora (acceleration notice), non è subordinato ad altre tranche della stessa operazione o dello stesso schema di cartolarizzazione nel ricevimento dei pagamenti di capitale e interessi, senza prendere in considerazione gli importi dovuti in base a CONTRATTI DERIVATI su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo;

c) la posizione verso la cartolarizzazione è garantita da un aggregato di esposizioni sottostanti le quali o appartengono tutte a una soltanto delle sottocategorie seguenti o sono costituite da una combinazione di prestiti su immobili residenziali di cui al punto 1) e prestiti su immobili residenziali di cui al punto 2):

1) prestiti su immobili residenziali garantiti da ipoteca di primo grado concessi a persone fisiche per l'acquisto dell'abitazione principale a condizione che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

— i prestiti compresi nell'aggregato rispettano, in media, il rapporto prestito/valore (loan-to-value) massimo dell'80%;

— la legislazione nazionale del PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE di origine del prestito limita, con un tetto al rapporto mutuo concesso/reddito percepito, l'importo che può essere concesso al mutuatario nel quadro di un prestito su immobili residenziali. Il tetto al rapporto mutuo concesso/reddito percepito è calcolato in funzione del reddito annuo lordo del mutuatario, tenuto conto degli obblighi tributari e degli altri impegni cui questi è soggetto e del rischio di variazione del tasso

Bozza in consultazione

d'interesse nell'arco del periodo coperto dal prestito. Per ciascun prestito su immobile residenziale nell'aggregato la percentuale del reddito annuo lordo del mutuatario spendibile per il servizio del prestito, comprensiva di capitale, interessi e commissioni, non supera il 45%;

2) *prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti, a condizione che i prestiti soddisfino i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera e) del CRR e rispettino, in media, il rapporto prestito/valore (loan-to-value) massimo dell'80%;*
3) *prestiti commerciali, leasing e linee di credito concessi ad imprese stabilite in un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE per il finanziamento di spese in conto capitale o di attività commerciali non inerenti all'acquisizione o allo sviluppo di immobili non residenziali, a condizione che, al momento dell'emissione della cartolarizzazione, almeno l'80% dei mutuatari dell'aggregato in termini di saldo di portafoglio sia formato da PMI e che nessuno dei mutuatari sia una banca;*
4) *prestiti per veicoli e leasing auto concessi a mutuatari o prenditori stabiliti o residenti in un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE. Detti prestiti o leasing possono includere prodotti accessori di assicurazione e di servizio oppure parti aggiuntive del veicolo e, nel caso del leasing, il valore residuo dei veicoli oggetto del contratto. Tutti i prestiti e i leasing nell'aggregato sono garantiti da un pegno o da una garanzia di primo grado sul veicolo o da altra adeguata garanzia a favore della società veicolo per la cartolarizzazione, ad esempio una clausola di riserva di proprietà;*
5) *prestiti e linee di credito concessi a persone fisiche residenti in un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE, per finalità di consumo personale, familiare o domestico.*

3. Le esposizioni sottostanti non sono state create dalla banca che detiene la posizione verso la cartolarizzazione nella propria RISERVA DI LIQUIDITÀ, né da una sua IMPRESA FIGLIA, dalla sua IMPRESA MADRE, da altra IMPRESA FIGLIA dell'IMPRESA MADRE o da altra impresa con cui la banca ha STRETTI LEGAMI.

4. L'entità dell'emissione della tranche è di almeno 100 milioni di euro (o importo equivalente in valuta nazionale).

5. La vita residua media ponderata della tranche è uguale o inferiore a 5 anni, calcolata utilizzando il valore più basso tra l'ipotesi relativa ai rimborsi anticipati presa in considerazione per la fissazione del prezzo dell'operazione e un tasso costante di rimborso anticipato del 20%, per il quale la banca ipotizza che l'opzione di rimborso sia esercitata alla prima data autorizzata.

6. Il cedente delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione è una banca o altra IMPRESA FINANZIARIA.

7. Al valore di mercato delle cartolarizzazioni di livello 2B si applicano i seguenti coefficienti minimi di scarto:

a) *25% per le cartolarizzazioni garantite dalle sottocategorie di attività di cui al comma 2, lettera c), punti 1), 2) e 4);*

Bozza in consultazione

b) 35% per le cartolarizzazioni garantite dalle sottocategorie di attività di cui al comma 2, lettera c), punti 3) e 5).

Articolo VII.XIII.12 – Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto

1. Sono ammesse come ATTIVITÀ DI LIVELLO 2B le LINEE DI LIQUIDITÀ IRREVOCABILI a uso ristretto che possono essere fornite dalla BANCA CENTRALE o da altra banca centrale, di cui all'articolo VII.XIII.10, comma 1), lettera d), che soddisfano ciascuno dei criteri seguenti:

a) al di fuori dei periodi di STRESS, alla linea si applica una commissione sull'importo complessivo disponibile pari almeno al maggior valore tra i seguenti due:

i) 75 punti base l'anno;

ii) almeno 25 punti base l'anno al di sopra del differenziale di rendimento fra le attività costituite a garanzia della linea e un portafoglio rappresentativo di attività liquide, corretto per eventuali differenze sostanziali di rischio di credito.

In periodi di STRESS la pertinente banca centrale può ridurre la commissione, a condizione che siano soddisfatti i requisiti minimi applicabili alle linee di liquidità in base ai trattamenti alternativi della liquidità di cui all'articolo VII.XIII.16;

b) la linea è garantita da ATTIVITÀ NON VINCOLATE del tipo specificato dalla pertinente banca centrale. Le attività fornite come garanzia soddisfano ciascuno dei seguenti criteri:

i) sono detenute in una forma che ne facilita il pronto trasferimento alla pertinente banca centrale in caso di utilizzo della linea;

ii) il loro valore previo computo del coefficiente di scarto applicato dalla pertinente banca centrale è sufficiente a coprire l'importo complessivo della linea;

iii) non sono computate come attività liquide ai fini della RISERVA DI LIQUIDITÀ della banca;

c) la linea è compatibile con la politica in materia di controparti seguita dalla pertinente banca centrale;

d) il periodo di disponibilità della linea è superiore al periodo di STRESS di 30 giorni di calendario;

e) la pertinente banca centrale non revoca la linea prima della scadenza contrattuale e non è assunta altra decisione di credito fintantoché la banca continua ad essere valutata solvente;

f) vige una politica ufficiale e pubblicata in cui la pertinente banca centrale dichiara la decisione di concedere LINEE DI LIQUIDITÀ IRREVOCABILI a uso ristretto, illustra le condizioni che le disciplinano e determina le tipologie di banche ammesse a richiederle.

Articolo VII.XIII.13 – Organismi di investimento collettivo

1. Le PARTI DI OIC sono ammesse come attività liquide dello stesso livello delle attività liquide sottostanti dell'OIC fino a un importo massimo di 500 milioni di euro per banca, a condizione che:

a) l'OIC sia:

1) un OIC UCITS;

2) un OIC NON UCITS istituito in un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE;

Bozza in consultazione

3) *un OIC NON UCITS, diverso da quelli di cui al punto 2, purché registrato o autorizzato per la commercializzazione, anche a soli CLIENTI PROFESSIONALI, in un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE;*

b) *il prospetto dell'OIC o un documento ad esso equivalente include:*
   1) *le categorie delle attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire;*
   2) *nel caso si applichino limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;*

c) *l'OIC investa unicamente in attività liquide e in derivati, in quest'ultimo caso solo nella misura necessaria per attenuare il rischio di tasso di interesse, di cambio o di credito.*

2. La banca applica alle PARTI DI OIC detenute i seguenti coefficienti minimi di scarto (haircut) in funzione della categoria delle attività liquide sottostanti:

a) *0% per le monete e banconote e per le esposizioni verso banche centrali di cui all'articolo VII.XIII.8, comma 1, lettera b);*
b) *5% per le ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 di cui all'articolo VII.XIII.8 diverse dalle obbligazioni garantite di qualità elevatissima;*
c) *12% per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo VII.XIII.8, comma 1, lettera f);*
d) *20% per le ATTIVITÀ DI LIVELLO 2A di cui all'articolo VII.XIII.9;*
e) *30% per le cartolarizzazioni di livello 2B garantite dalle sottocategorie di attività di cui all'articolo VII.XIII.11, comma 2, lettera c), punti 1), 2) e 4);*
f) *35% per le obbligazioni garantite di livello 2B di cui all'articolo VII.XIII.10, comma 1, lettera e);*
g) *40% per le cartolarizzazioni di livello 2B garantite dalle sottocategorie di attività di cui all'articolo VII.XIII.11, comma 2, lettera c), punti 3) e 5);*
h) *55% per gli STRUMENTI FINANZIARI di debito societario di livello 2B di cui all'articolo VII.XIII.10, comma 1, lettera b) e per le azioni di cui all'articolo VII.XIII.10, comma 1, lettera c).*

3. Il trattamento di cui al comma precedente è applicato come segue:

a) *la banca che è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC può considerare tali esposizioni per applicare loro il coefficiente di scarto appropriato ai sensi del comma precedente;*
b) *la banca che non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, al fine di determinare il livello di liquidità delle attività sottostanti e di assegnare loro il coefficiente di scarto adeguato, deve presupporre che l'OIC investa, fino all'importo massimo consentito dal suo regolamento di gestione, in attività liquide nello stesso ordine ascendente delle attività liquide classificate ai fini del comma 2, cominciando dalle attività di cui alla lettera h) e risalendo fino al raggiungimento del limite massimo complessivo per gli investimenti.*

4. La banca sviluppa metodologie e processi affidabili per determinare il valore di mercato e i coefficienti di scarto per le PARTI DI OIC detenute. Se per la banca l'esposizione non ha rilevanza sufficiente a giustificare lo sviluppo di metodologie proprie, a

Bozza in consultazione

seguito di autorizzazione della BANCA CENTRALE, rilasciata accertato il soddisfacimento di tale condizione, la banca può avvalersi per tali determinazioni dei seguenti soggetti terzi:

a) il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in STRUMENTI FINANZIARI e che depositi tutti gli STRUMENTI FINANZIARI presso tale depositario; o

b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC stesso.

La correttezza dei calcoli effettuati dal depositario o dalla società di gestione dell'OIC per determinare il valore di mercato e i coefficienti di scarto per le PARTI DI OIC è sottoposta a verifica della SOCIETÀ DI REVISIONE con cadenza almeno annuale.

5. Se i requisiti di cui al comma 4 non sono soddisfatti, la banca cessa di computare, ai sensi dell'articolo VII.XIII.15, le relative PARTI DI OIC tra le attività liquide ai fini del presente Capo.

Articolo VII.XIII.14 – Composizione della riserva di liquidità per livello delle attività

1. La banca soddisfa in ogni momento i seguenti requisiti riguardo alla composizione della RISERVA DI LIQUIDITÀ:

a) almeno il 60% è composto di ATTIVITÀ DI LIVELLO 1;

b) almeno il 30% è composto di ATTIVITÀ DI LIVELLO 1, ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo VII.XIII.8, comma 1, lettera f);

c) non oltre il 15% può essere detenuto in ATTIVITÀ DI LIVELLO 2B.

2. I requisiti di cui al comma 1 si applicano al netto dell'aggiustamento dovuto all'impatto sulla riserva di attività liquide esercitato dalle attività liquide utilizzate in operazioni di provvista garantite, prestito garantite e swap di garanzie in almeno una delle componenti dell'operazione con scadenza entro 30 giorni di calendario, al netto dei coefficienti di scarto applicabili e a condizione che la banca soddisfi i requisiti operativi di cui all'articolo VII.XIII.6.

3. La banca determina la composizione della RISERVA DI LIQUIDITÀ conformemente alle formule riportate nell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2015/61.

4. La BANCA CENTRALE può, caso per caso, derogare all'applicazione dei commi 2 e 3, in tutto o in parte, con riguardo a una o più operazioni di provvista garantite, di prestito garantite o di swap di garanzie che utilizzano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione e con scadenza entro 30 giorni di calendario, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la controparte dell'operazione o delle operazioni è la stessa BANCA CENTRALE, la Banca Centrale europea (BCE) o la banca centrale di un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE;

b) l'esistenza di circostanze eccezionali che comportano un rischio sistemico per il settore bancario.

Articolo VII.XIII.15 – Violazione dei requisiti

Bozza in consultazione

1. Laddove un'attività liquida non soddisfi più uno o più dei requisiti generali applicabili di cui all'articolo VII.XIII.5, i requisiti operativi di cui all'articolo VII.XIII.6, comma 2, o uno o più dei criteri di ammissibilità applicabili stabiliti nella presente Sottosezione II, la banca cessa di rilevarla come attività liquida entro 30 giorni di calendario a partire dalla data in cui si è verificata la violazione dei requisiti.

2. Il comma 1 si applica alle PARTI DI OIC che non soddisfano più i requisiti di ammissibilità solo se non superano il 10% delle attività totali dell'OIC.

Articolo VII.XIII.16 – Trattamenti alternativi della liquidità

1. Laddove manchino in una data valuta attività liquide sufficienti perché la banca rispetti il coefficiente di copertura della liquidità di cui all'articolo VII.XIII.2, si applicano una o più delle seguenti disposizioni:

a) l'obbligo di coerenza valutaria di cui all'articolo VII.XIII.6, comma 6, non si applica per tale valuta;

b) la banca può coprire il deficit di attività liquide nella valuta con linee di credito fornite dalla BANCA CENTRALE o da altra banca centrale in cui circola tale valuta, a condizione che la linea soddisfi ciascuno dei requisiti seguenti:

i) è contrattualmente irrevocabile nei successivi 30 giorni di calendario;

ii) prevede il pagamento di una commissione applicata a prescindere dall'eventuale importo utilizzato;

iii) la commissione è fissata ad un importo tale che il rendimento netto sulle attività costituite a garanzia della linea non superi quello di un portafoglio rappresentativo di attività liquide, al netto delle correzioni per eventuali differenze rilevanti di rischio di credito;

c) se vi è mancanza di ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 ma vi sono sufficienti ATTIVITÀ DI LIVELLO 2A, la banca può detenere ATTIVITÀ DI LIVELLO 2A addizionali nella RISERVA DI LIQUIDITÀ e i vari massimali per livello di attività fissati all'articolo VII.XIII.14 sono considerati modificati di conseguenza. Alle ATTIVITÀ DI LIVELLO 2A addizionali si applica un coefficiente di scarto del 20%. Per tutte le ATTIVITÀ DI LIVELLO 2B detenute dalla banca resta valido il coefficiente di scarto applicabile a ciascuna tipologia conformemente alla presente Sottosezione.

2. La banca applica le deroghe di cui al comma 1 su base inversamente proporzionale alla disponibilità delle pertinenti attività liquide. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la banca valuta il fabbisogno di liquidità tenendo conto della propria capacità di ridurre, mediante una sana gestione della liquidità, il fabbisogno di tali attività liquide e della detenzione di dette attività da parte di altri partecipanti al mercato.

3. Le valute che possono beneficiare delle deroghe di cui al comma 1 e la misura in cui una o più deroghe possono essere disponibili in totale per una data valuta sono stabilite nell'Allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2344.

4. Ai fini e a integrazione di quanto previsto dal presente articolo, per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione di una o più deroghe, si applica il Regolamento Delegato (UE) 2016/709.

Bozza in consultazione

Sezione III
Deflussi e afflussi di liquidità

Sottosezione I
Deflussi netti di liquidità

Articolo VII.XIII.17 – Definizione di deflussi netti di liquidità

1. I DEFLUSSI NETTI DI LIQUIDITÀ sono ottenuti deducendo dal totale dei deflussi di liquidità di cui alla lettera a) il totale degli afflussi di liquidità di cui alla lettera b), per un valore che tuttavia non è inferiore a zero, fermo restando che:

- *a) il totale dei deflussi di liquidità è quello definito alla Sottosezione 2 della presente Sezione;*
- *b) il totale degli afflussi di liquidità è quello definito alla Sottosezione 3 della presente Sezione, calcolato sommando:*
  - *i) gli afflussi esentati dal massimale contemplati all'articolo VII.XIII.31, commi 2 e 3;*
  - *ii) il valore più basso, che tuttavia non è inferiore a zero, tra gli afflussi contemplati all'articolo VII.XIII.31, comma 4, e il 90% de i deflussi di cui alla lettera a) ridotti degli afflussi esentati di cui all'articolo VII.XIII.31, commi 2 e 3;*
  - *iii) il valore più basso, che tuttavia non è inferiore a zero, tra gli afflussi contemplati all'articolo VII.XIII.31, commi 2, 3 e 4, e il 75% dei deflussi di cui alla lettera a) ridotti degli afflussi esentati di cui all'articolo VII.XIII.31, commi 2 e 3, e degli afflussi di cui all'articolo VII.XIII.31, comma 4, divisi per 0,9 in considerazione dell'effetto del massimale del 90%.*

2. Gli afflussi e i deflussi di liquidità sono valutati nell'arco di un periodo di STRESS di 30 giorni di calendario sulla base dell'ipotesi dello scenario combinato di STRESS idiosincratico e generalizzato del mercato di cui all'articolo VII.XIII.3.

3. Il calcolo dei DEFLUSSI NETTI DI LIQUIDITÀ previsto al comma 1 è eseguito conformemente alla formula riportata nell'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2015/61.

Articolo VII.XIII.18 – Compensazione di operazioni su derivati

1. La banca calcola i deflussi e gli afflussi di liquidità attesi nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario dai CONTRATTI DERIVATI su base netta per controparte, purché sussista un accordo bilaterale di compensazione tra la banca e la sua controparte.

2. In deroga al comma 1, la banca calcola i deflussi e gli afflussi di cassa derivanti da operazioni su derivati in valuta estera che comportano il cambio integrale e simultaneo (o nello stesso giorno) degli importi del capitale su base netta, anche se le operazioni non sono oggetto di un accordo bilaterale di compensazione.

Bozza in consultazione

3. Ai fini del presente articolo, la base netta si intende al netto delle garanzie reali da fornire o da ricevere nei successivi 30 giorni di calendario. Tuttavia, nel caso di garanzie reali da ricevere nei successivi 30 giorni di calendario, la base netta si intende al netto di tali garanzie reali solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) le garanzie reali, quando ricevute, sono ammissibili come attività liquide ai sensi della Sezione II del presente Capo;

b) la banca è giuridicamente e operativamente in grado di riutilizzare le garanzie reali, quando ricevute.

Sottosezione II
Deflussi di liquidità

Articolo VII.XIII.19 – Definizione di deflussi di liquidità

1. I deflussi di liquidità sono calcolati moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie o tipologie di passività e impegni fuori bilancio per i tassi ai quali ci si attende il loro prelievo o utilizzo ai sensi della presente Sottosezione.

2. I deflussi di liquidità di cui al comma 1 comprendono gli elementi seguenti, moltiplicati in ciascun caso per il tasso di deflusso applicabile:

a) saldi correnti dei DEPOSITI AL DETTAGLIO stabili e altri DEPOSITI AL DETTAGLIO determinati in conformità agli articoli VII.XIII.21 e VII.XIII.22;

b) saldi correnti per altre passività che sono dovute, di cui può esigersi il pagamento da parte dell'emittente o del fornitore del finanziamento (funding) o che comportano un'aspettativa del fornitore del finanziamento che la banca ripagherà la passività nel corso dei successivi 30 giorni di calendario, come previsto agli articoli VII.XIII.24, VII.XIII.25 e VII.XIII.29;

c) deflussi aggiuntivi determinati conformemente all'articolo VII.XIII.27;

d) importo massimo che può essere utilizzato nel corso dei successivi 30 giorni di calendario dalle LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI e dalle LINEE DI LIQUIDITÀ IRREVOCABILI non utilizzate, determinato conformemente all'articolo VII.XIII.28;

e) deflussi aggiuntivi individuati nella valutazione conformemente all'articolo VII.XIII.20.

3. Il calcolo dei deflussi di liquidità ai sensi del comma 1 è soggetto a qualsiasi compensazione degli afflussi correlati approvata ai sensi dell'articolo VII.XIII.23.

Articolo VII.XIII.20 – Deflussi aggiuntivi di liquidità per altri prodotti e servizi

1. La banca valuta periodicamente la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità nell'arco di 30 giorni di calendario per i prodotti o servizi, non indicati agli articoli dal VII.XIII.24 al VII.XIII.29, che essa offre o promuove oppure che i potenziali acquirenti considerano associati ad essa. Tra questi prodotti o servizi sono inclusi, tra gli altri:

a) altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento (funding) potenziale, comprese aperture di credito revocabili;

Bozza in consultazione

b) prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso;

c) mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati;

d) carte di credito;

e) scoperti di conto;

f) deflussi pianificati relativi al rinnovo di prestiti al dettaglio o all'ingrosso esistenti o all'estensione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso;

g) PRODOTTI FUORI BILANCIO RELATIVI AL FINANZIAMENTO AL COMMERCIO.

2. I deflussi contemplati al comma 1 sono valutati sulla base dell'ipotesi dello scenario combinato di STRESS idiosincratico e generalizzato del mercato di cui all'articolo VII.XIII.3. Per la valutazione la banca tiene conto in particolare dei significativi danni alla reputazione che potrebbero derivare dal fatto di non fornire supporto di liquidità a tali prodotti o servizi. La banca segnala almeno annualmente alla BANCA CENTRALE i prodotti e servizi per i quali la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità di cui al comma 1 sono significativi e la BANCA CENTRALE stabilisce con proprio provvedimento i deflussi da assegnare. La banca applica un tasso di deflusso del 5% per i PRODOTTI FUORI BILANCIO RELATIVI AL FINANZIAMENTO AL COMMERCIO.

Articolo VII.XIII.21 – Deflussi dai depositi al dettaglio stabili

1. A meno che siano soddisfatti i criteri che giustificano un tasso superiore di deflusso ai sensi dell'articolo VII.XIII.22, comma 2, 3 o 5, l'importo dei DEPOSITI AL DETTAGLIO protetti dal FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI o da un sistema di garanzia dei depositi estero equivalente è considerato stabile ed è moltiplicato per 5% nel caso in cui il deposito sia:

a) parte di una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile; o

b) detenuto in un conto transattivo.

2. Ai fini del comma 1, lettera a), il DEPOSITO AL DETTAGLIO è considerato parte di una relazione consolidata laddove il depositante soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:

a) ha con la banca un rapporto contrattuale attivo della durata di almeno 12 mesi;

b) ha con la banca un rapporto di prestito assunto su immobili residenziali o di altro prestito a lungo termine, ossia di durata superiore a 60 mesi;

c) ha attivo con la banca almeno un altro prodotto, diverso da un prestito.

3. Ai fini del comma 1, lettera b), il DEPOSITO AL DETTAGLIO è considerato detenuto in un conto transattivo laddove il conto sia usato per l'accredito o l'addebito periodico di, rispettivamente, stipendi ed entrate oppure operazioni.

4. La BANCA CENTRALE può autorizzare la banca a moltiplicare per 3% l'importo dei DEPOSITI AL DETTAGLIO coperti da un sistema di garanzia dei depositi estero equivalente di cui al comma 1, a condizione che tale trattamento sia consentito nel Paese estero.

Bozza in consultazione

Articolo VII.XIII.22 – Deflussi da altri depositi al dettaglio

1. La banca moltiplica per 10% gli altri DEPOSITI AL DETTAGLIO, compresa la parte di DEPOSITI AL DETTAGLIO non contemplati dall'articolo VII.XIII.21, salvo se si applicano le condizioni del comma 2.

2. Agli altri DEPOSITI AL DETTAGLIO si applicano tassi superiori di deflusso, determinati dalla banca conformemente al comma 3, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- *a) il saldo totale dei depositi, compresi tutti i conti di deposito che il cliente detiene nella banca o gruppo, supera 500.000 euro;*
- *b) il deposito è un conto cui si accede esclusivamente tramite internet;*
- *c) il deposito offre un tasso di interesse che soddisfa una delle seguenti condizioni:*
  - *i) tasso notevolmente superiore al tasso medio degli analoghi prodotti al dettaglio;*
  - *ii) rendimento derivato dal rendimento su un indice o un insieme di indici di mercato;*
  - *iii) rendimento derivato da qualsiasi variabile di mercato diversa da un tasso di interesse variabile;*
- *d) il deposito è stato originariamente collocato a tempo determinato, con data di scadenza entro un periodo di 30 giorni di calendario, oppure ha, in base ad accordi contrattuali, un termine fisso di preavviso inferiore a 30 giorni di calendario, ad esclusione dei depositi ammessi al trattamento di cui al comma 4;*
- *e) per la banca, il depositante è residente in un PAESE TERZO o il deposito è denominato in una valuta diversa dall'euro. Per la SUCCURSALE stabilita in un PAESE TERZO, il depositante non è residente in tale PAESE TERZO o il deposito è denominato in una valuta diversa dalla valuta nazionale di tale PAESE TERZO.*

3. La banca applica un tasso superiore di deflusso così determinato:

- *a) al DEPOSITO AL DETTAGLIO rispondente al criterio di cui al comma 2, lettera a), o a due dei criteri di cui al comma 2, lettere da b) a e), si applica un tasso di deflusso del 12%;*
- *b) al DEPOSITO AL DETTAGLIO rispondente al criterio di cui al comma 2, lettera a), e ad almeno un altro criterio di cui al comma 2, o rispondente a tre o più criteri di cui al comma 2, si applica un tasso di deflusso del 15%.*

Con decisione in ogni singolo caso, la BANCA CENTRALE può richiedere l'applicazione di un tasso superiore di deflusso ove giustificato dalle circostanze specifiche della banca. La banca applica ai DEPOSITI AL DETTAGLIO il tasso di deflusso previsto al comma 3, lettera b), quando la valutazione di cui al comma 2 non è stata effettuata o non è ultimata.

4. La banca può escludere dal calcolo dei deflussi alcune categorie di DEPOSITI AL DETTAGLIO ben delimitate, purché in ciascun caso applichi rigorosamente all'intera categoria di depositi le disposizioni seguenti, salvo laddove circostanze di difficoltà del depositante giustifichino un'eccezione:

- *a) entro 30 giorni di calendario, il depositante non può ritirare il deposito; o*
- *b) per il ritiro anticipato entro 30 giorni di calendario il depositante deve pagare una penalità che comprende la perdita degli interessi tra la data del ritiro e quella della scadenza contrattuale più una penalità consistente che non può superare gli interessi dovuti per il tempo trascorso tra la data del deposito e la data del ritiro.*

Bozza in consultazione

Se parte del deposito può essere ritirata senza incorrere in detta penalità, solo tale parte è trattata come deposito a vista e il saldo restante è trattato come deposito a termine. Un tasso di deflusso del 100% è applicato ai depositi annullati con durata residua inferiore a 30 giorni di calendario per i quali è stato concordato il pagamento ad altra banca.

5. In deroga ai commi da 1 a 4 e all'articolo VII.XIII.21, la banca moltiplica i DEPOSITI AL DETTAGLIO raccolti in un PAESE TERZO per un tasso superiore di deflusso se la normativa nazionale che stabilisce i requisiti di liquidità in tale diverso Paese prevede tale percentuale superiore.

Articolo VII.XIII.23 – Deflussi con afflussi correlati

1. Previa approvazione della BANCA CENTRALE, la banca può calcolare il deflusso di liquidità al netto dell'afflusso correlato che soddisfa ciascuna delle condizioni seguenti:

- *a) è collegato direttamente al deflusso e non è computato nel calcolo degli afflussi di liquidità nella Sottosezione 3 della presente Sezione;*
- *b) è imposto da un impegno giuridico, regolamentare o contrattuale;*
- *c) soddisfa una delle condizioni seguenti:*
  - *i) sorge obbligatoriamente prima del deflusso;*
  - *ii) è ricevuto entro 10 giorni ed è garantito dall'amministrazione centrale di un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE.*

Articolo VII.XIII.24 – Deflussi dai depositi operativi

1. La banca moltiplica per 25% le passività risultanti dai depositi mantenuti:

- *a) dal depositante al fine di ottenere dalla banca servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata;*
- *b) dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella indicata alla lettera a).*

2. In deroga al comma 1, la banca moltiplica per 5% la parte delle passività risultanti dai depositi di cui al comma 1, lettera a), protetti dal FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI o un sistema di garanzia dei depositi estero equivalente.

3. I servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi, di cui al comma 1, lettera a), riguardano esclusivamente tali servizi nella misura in cui essi siano prestati nel contesto di una relazione consolidata d'importanza cruciale per il depositante. I depositi di cui al comma 1, lettere a) e b) sono gravati da limitazioni giuridiche o operative rilevanti che determinano l'improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario. I fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi sono trattati come depositi non operativi.

Bozza in consultazione

4. Il deposito derivante da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage non è trattato come deposito operativo e ad esso è applicato un tasso di deflusso del 100%.

5. Al fine di individuare i depositi di cui al comma 1, lettera b), la banca valuta se esista con un cliente non finanziario una relazione operativa consolidata, ad esclusione di depositi a termine, depositi di risparmio e depositi intermediati, nella quale sia soddisfatto ciascuno dei criteri seguenti:

a) la remunerazione del conto è inferiore di almeno 5 punti base al tasso prevalente per i depositi all'ingrosso (wholesale deposits) con caratteristiche comparabili, ma non deve necessariamente essere negativa;

b) il deposito è detenuto su conti appositamente designati e le sue condizioni di prezzo non forniscono al depositante alcun incentivo economico a mantenere nel deposito fondi eccedenti quelli necessari per la relazione operativa;

c) sul conto sono accreditate e addebitate di frequente operazioni significative;

d) è soddisfatto uno dei criteri seguenti:

i) la relazione con il depositante esiste da almeno 24 mesi;

ii) il deposito è usato per almeno due servizi attivi. Tali servizi possono comprendere l'accesso diretto o indiretto a servizi nazionali o internazionali di pagamento, la negoziazione di titoli o servizi di banca depositaria.

È trattata come deposito operativo soltanto la parte del deposito necessaria ai fini del servizio di cui il deposito è un prodotto accessorio. La parte eccedente è trattata come deposito non operativo.

Articolo VII.XIII.25 – Deflussi da altre passività

1. La banca moltiplica per 40% le passività risultanti dai depositi della clientela afferenti a clienti non finanziari, emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo, organismi del settore pubblico e IMPRESE D'INVESTIMENTO PERSONALE, purché non ricadano nell'ambito di applicazione dell'articolo VII.XIII.24.
In deroga a quanto precede, le passività ivi contemplate sono moltiplicate per 20% per la parte protetta dal FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI o da un sistema di garanzia dei depositi estero equivalente.

2. La banca moltiplica per 0% le passività risultanti dalle sue spese di funzionamento.

3. La banca moltiplica per i seguenti fattori le passività risultanti da OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI o da OPERAZIONI CORRELATE AI MERCATI FINANZIARI, aventi scadenza entro 30 giorni di calendario:

Bozza in consultazione

a) *0%, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli VII.XIII.5 e VII.XIII.8 come attività liquide di una delle categorie di ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 di cui all'articolo VII.XIII.8, ad eccezione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo VII.XIII.8, comma 1, lettera f);*

b) *7%, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli VII.XIII.5 e VII.XIII.8 come attività liquide della categoria di cui all'articolo VII.XIII.8, comma 1, lettera f);*

c) *15%, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli VII.XIII.5 e VII.XIII.9 come attività liquide di una delle categorie di ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 A di cui all'articolo VII.XIII.9;*

d) *25%, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli VII.XIII.5 e VII.XIII.11 come attività liquide di una delle categorie di ATTIVITÀ DI LIVELLO 2B di cui all'articolo VII.XIII.11, comma 2, lettera c), punto 1), 2) o 4);*

e) *30%, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli VII.XIII.5 e VII.XIII.10 come attività liquide della categoria di ATTIVITÀ DI LIVELLO 2B di cui all'articolo VII.XIII.10, comma 1, lettera e);*

f) *35%, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli VII.XIII.5 e VII.XIII.11 come attività liquide di una delle categorie di ATTIVITÀ DI LIVELLO 2B di cui all'articolo VII.XIII.11, comma 2, lettera c), punto 3) o 5);*

g) *50%, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli VII.XIII.5 e VII.XIII.10 come attività liquide di una delle categorie di ATTIVITÀ DI LIVELLO 2B di cui all'articolo VII.XIII.10, comma 1, lettera b) o c);*

h) *il coefficiente minimo di scarto determinato conformemente all'articolo VII.XIII.13, commi 2 e 3, se le passività sono garantite da PARTI DI OIC che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli VII.XIII.5 e VII.XIII.13 come attività liquide dello stesso livello delle attività liquide sottostanti;*

i) *100%, se le passività sono garantite da attività che non rientrano in alcuna delle lettere da a) a h) del presente comma.*

In deroga a quanto sopra:

Bozza in consultazione

— *se la controparte delle OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI o delle OPERAZIONI CORRELATE AI MERCATI FINANZIARI è la BANCA CENTRALE, il tasso di deflusso è dello 0%. Tuttavia, nel caso in cui l'operazione sia effettuata attraverso una SUCCURSALE con la banca centrale del Paese in cui la SUCCURSALE ha sede, si applica un tasso di deflusso dello 0% solo se la SUCCURSALE ha lo stesso accesso alla liquidità della banca centrale, anche durante i periodi di STRESS, delle banche costituite in tale Paese;*

— *per le OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI o le OPERAZIONI CORRELATE AI MERCATI FINANZIARI che richiederebbero un tasso di deflusso superiore al 25%, il tasso di deflusso è fissato al 25% se la controparte dell'operazione è una controparte qualificata di cui al comma 7.*

4. Gli swap di garanzie, e le altre operazioni con una forma analoga, che giungono a scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario comportano un deflusso se l'attività presa a prestito è soggetta a un coefficiente di scarto inferiore ai sensi della Sottosezione 2 della presente Sezione rispetto all'attività data in prestito. Il deflusso è calcolato moltiplicando il valore di mercato dell'attività presa a prestito per la differenza tra il tasso di deflusso applicabile all'attività data in prestito e il tasso di deflusso applicabile all'attività presa a prestito determinato in conformità ai tassi specificati al comma 3. Ai fini di tale calcolo si applica un coefficiente di scarto del 100% alle attività che non siano ammissibili come attività liquide.

In deroga a quanto sopra:

— *se la controparte dello swap di garanzie o dell'altra operazione con una forma analoga è la BANCA CENTRALE, il tasso di deflusso da applicare al valore di mercato dell'attività presa a prestito è dello 0%. Tuttavia, nel caso in cui l'operazione sia effettuata attraverso una SUCCURSALE con la banca centrale del Paese in cui la SUCCURSALE ha sede, si applica un tasso di deflusso dello 0% solo se la SUCCURSALE ha lo stesso accesso alla liquidità della banca centrale, anche durante i periodi di STRESS, delle banche costituite in tale Paese;*

— *per gli swap di garanzie o per le altre operazioni con forma analoga che richiederebbero un tasso di deflusso superiore al 25%, il tasso di deflusso da applicare al valore di mercato dell'attività presa a prestito è del 25% se la controparte è una controparte qualificata di cui al comma 7.*

5. La banca applica un tasso di deflusso del 100% a tutte le obbligazioni e gli altri titoli di debito di propria emissione, a meno che l'obbligazione sia venduta esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuta in un conto al dettaglio, nel qual caso detti strumenti possono essere trattati come è trattata la corrispondente categoria di DEPOSITO AL DETTAGLIO. Sono poste restrizioni tali da impedire che tali strumenti siano acquistati e detenuti da soggetti diversi dalla clientela al dettaglio.

Bozza in consultazione

6. Per le attività prese a prestito su base non garantita che giungono a scadenza entro i 30 giorni di calendario successivi è ipotizzato il prelievo totale, con conseguente deflusso del 100% delle attività liquide, a meno che la banca possegga le attività prese a prestito e che queste non facciano parte della sua RISERVA DI LIQUIDITÀ.

7. Ai fini del presente articolo, per "controparte qualificata" si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

a) l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico, un'amministrazione regionale o un'autorità locale del Paese della banca;

b) l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico, un'amministrazione regionale o un'autorità locale del Paese in cui è stabilita una SUCCURSALE, per le operazioni effettuate da tale SUCCURSALE;

c) una banca multilaterale di sviluppo.

Tuttavia, gli organismi del settore pubblico, le amministrazioni regionali e le autorità locali sono considerate controparti qualificate solo se è attribuito loro un fattore di ponderazione per il rischio di credito inferiore o pari al 20%, in conformità alle Tavole di cui all'Allegato 2 del Regolamento n. 2024-05, sulla base della valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta dalla banca.

Articolo VII.XIII.26 – Deflussi all'interno di un gruppo

1. In deroga all'articolo VII.XIII.28, la BANCA CENTRALE può autorizzare, caso per caso, l'applicazione di un tasso inferiore di deflusso per le linee di credito o di liquidità non utilizzate, se è soddisfatta ciascuna delle condizioni seguenti:

a) vi sono motivi di prevedere un deflusso inferiore anche in situazione combinata di STRESS del mercato e idiosincratico del fornitore;

b) la controparte è l'IMPRESA MADRE o una IMPRESA FIGLIA della banca o un'altra IMPRESA FIGLIA della stessa IMPRESA MADRE o collegata alla banca da una relazione di cui alle lettere a) e b) del comma 8, dell'articolo VII.I.1 del Regolamento n. 2016-02;

c) il tasso inferiore di deflusso non è più basso del tasso di afflusso applicato dalla controparte;

d) la banca e la controparte sono stabilite entrambe nella Repubblica di San Marino.

2. Qualora sia stato autorizzato uno specifico trattamento infragruppo, la BANCA CENTRALE può derogare alla condizione di cui al comma 1, lettera d). In tal caso, devono essere soddisfatti anche i criteri oggettivi seguenti:

a) il fornitore di liquidità e il ricevente presenteranno un basso profilo di rischio di liquidità dopo l'applicazione del tasso di deflusso inferiore proposto ai sensi del comma 1 e l'applicazione del tasso di afflusso di cui alla lettera c) dello stesso comma;

Bozza in consultazione

b) tra i soggetti del gruppo vigono accordi e impegni giuridicamente vincolanti in materia di linea di credito o di liquidità non utilizzata;

c) la gestione del rischio di liquidità del fornitore tiene adeguatamente conto del profilo di rischio di liquidità del ricevente.

Il rispetto delle condizioni di applicazione di tale deflusso inferiore è periodicamente riesaminato dalla BANCA CENTRALE.

3. Ai fini e a integrazione di quanto previsto al presente articolo si applica il Regolamento Delegato (UE) 2017/1230.

Articolo VII.XIII.27 – Deflussi aggiuntivi

1. Le garanzie reali diverse dal contante e dalle attività di cui all'articolo VII.XIII.8, fornite dalla banca per i CONTRATTI DERIVATI sono oggetto di un deflusso aggiuntivo del 20%.
Le garanzie reali sotto forma di attività di cui all'articolo VII.XIII.8, comma 1, lettera f), fornite dalla banca per i CONTRATTI DERIVATI sono oggetto di un deflusso aggiuntivo del 10%.

2. La banca calcola e comunica alla BANCA CENTRALE un deflusso aggiuntivo per tutti i contratti stipulati le cui condizioni contrattuali comportano, entro 30 giorni di calendario e a seguito di un deterioramento significativo della qualità creditizia della banca, deflussi aggiuntivi di liquidità o un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali. La banca comunica detto deflusso alla BANCA CENTRALE al più tardi contestualmente alla trasmissione della segnalazione di vigilanza sul coefficiente di copertura della liquidità. La BANCA CENTRALE, se considera tale deflusso significativo in relazione ai deflussi potenziali di liquidità della banca, esige che quest'ultima aggiunga un deflusso aggiuntivo per tali contratti corrispondente al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali o ai deflussi di cassa aggiuntivi risultanti da un deterioramento significativo della qualità creditizia della banca corrispondente a un declassamento di almeno tre classi del suo merito di credito esterno. La banca applica un tasso di deflusso del 100% a tali garanzie reali aggiuntive o deflussi di cassa aggiuntivi. La banca riesamina regolarmente l'entità di tale deterioramento significativo alla luce di ciò che risulta rilevante in base ai contratti stipulati e ne comunica i risultati alla BANCA CENTRALE.

3. La banca aggiunge un deflusso ulteriore corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni in CONTRATTI DERIVATI della banca stessa qualora, in qualsiasi momento nel corso dei 24 mesi precedenti, il totale degli importi nozionali di tali operazioni ha superato il 10% dei DEFLUSSI NETTI DI LIQUIDITÀ, calcolati questi ultimi senza considerare la componente di deflusso aggiuntivo di cui al presente comma. Il deflusso aggiuntivo è pari al massimo flusso netto assoluto di garanzie reali su periodi di

Bozza in consultazione

30 giorni verificatosi nel corso dei 24 mesi precedenti la data del calcolo del requisito di copertura della liquidità di cui all'articolo VII.XIII.2. Le banche possono trattare su base netta gli afflussi e i deflussi delle operazioni solo quando sono eseguite nell'ambito dello stesso accordo tipo di compensazione. Il valore netto assoluto del flusso di garanzie reali si basa sia sui deflussi che sugli afflussi verificatisi e la compensazione è calcolata a livello di portafoglio della banca.

4. I deflussi e gli afflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai CONTRATTI DERIVATI *sono computati su base netta, conformemente all'articolo VII.XIII.18. In caso di deflusso netto, la banca moltiplica il risultato per un tasso di deflusso del 100%. La banca esclude da tali calcoli i requisiti di liquidità risultanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.*

*5. Se la banca ha una posizione corta coperta da un'assunzione di titoli in prestito non garantita, la banca aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al 100% del valore di mercato dei titoli o delle altre attività vendute allo scoperto, a meno che la banca li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo 30 giorni di calendario. Qualora la posizione corta sia coperta mediante un'*OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI *garantita, la banca ipotizza che la posizione corta sia mantenuta durante tutto il periodo di 30 giorni di calendario, e applica un tasso di deflusso dello 0%.*

6. La banca aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al 100% degli elementi seguenti:

a) garanzie reali in eccesso detenute dalla banca delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento;
b) garanzie reali di cui è prevista la costituzione verso una controparte entro 30 giorni di calendario;
c) garanzie reali corrispondenti ad attività che potrebbero essere considerate attività liquide ai sensi della Sezione II del presente Capo, sostituibili con attività corrispondenti ad attività che non potrebbero essere considerate attività liquide ai sensi della stessa Sezione II del presente Capo senza il consenso della banca.

7. I depositi ricevuti come garanzie reali non sono considerati passività ai fini degli articoli VII.XIII.21, VII.XIII.22, VII.XIII.24, VII.XIII.25 o VII.XIII.29 ma, ove pertinente, sono soggetti alle disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo. L'importo in contante ricevuto che eccede l'importo in contante ricevuto come garanzie reali è trattato come depositi, in conformità agli articoli VII.XIII.21, VII.XIII.22, VII.XIII.24, VII.XIII.25 o VII.XIII.29.

Bozza in consultazione

8. La banca ipotizza un deflusso del 100% per perdita di finanziamenti su titoli garantiti da attività, obbligazioni garantite e altri strumenti finanziari strutturati con scadenza entro 30 giorni di calendario, nel caso in cui questi strumenti siano emessi dalla banca stessa o da conduit o società veicolo da essa promossi.

9. La banca ipotizza un deflusso del 100% per perdita di finanziamenti su commercial paper garantiti da attività, conduit, veicoli di investimento in titoli e altri strumenti di raccolta analoghi. Il tasso di deflusso del 100% si applica all'importo in scadenza o all'importo delle attività potenzialmente restituibili o alla liquidità richiesta.

10. Per la quota dei programmi di finanziamento (funding) contemplati ai commi 8 e 9, la banca che fornisce linee di liquidità associate non necessita di contabilizzare due volte lo strumento di finanziamento in scadenza e la linea di liquidità per i programmi consolidati.

11. Relativamente alla prestazione di servizi di prime brokerage, se la banca ha coperto le vendite allo scoperto di un cliente facendole corrispondere al proprio interno con le attività di un altro cliente e le attività non sono ammesse come attività liquide, a tali operazioni si applica un tasso di deflusso del 50% in considerazione della potenziale obbligazione.

Articolo VII.XIII.28 – Deflussi da linee di credito e di liquidità

1. Ai fini del presente articolo, per linea di liquidità si intende qualsiasi linea di sostegno (back-up) irrevocabile non utilizzata, volta a essere impiegata per rifinanziare il debito di un cliente nel caso in cui questo non sia in grado di rifinanziarlo nei mercati finanziari. Il relativo importo è calcolato come l'importo del debito in essere emesso dal cliente in scadenza entro 30 giorni di calendario che è coperto dalla linea. È esclusa dalla definizione di linea di liquidità la quota della linea che copre un debito non in scadenza entro 30 giorni di calendario. L'eventuale capacità addizionale della linea è assimilata a una LINEA DI CREDITO IRREVOCABILE e riceve il relativo fattore di utilizzo specificato nel presente articolo. Le linee generali ai fini del capitale circolante delle imprese non sono classificate come linee di liquidità, bensì come linee di credito.

2. La banca calcola i deflussi dalle linee di credito e di liquidità moltiplicando l'importo di tali linee per i corrispondenti tassi di deflusso fissati ai commi da 3 a 5. I deflussi dalle LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI e dalle LINEE DI LIQUIDITÀ IRREVOCABILI sono determinati come percentuale dell'importo massimo utilizzabile entro 30 giorni di calendario, al netto di qualsiasi requisito di liquidità applicabile, ai sensi dell'articolo VII.XIII.20, per gli elementi fuori bilancio relativi al FINANZIAMENTO AL COMMERCIO, e al netto delle eventuali garanzie reali messe a disposizione della banca e valutate ai sensi dell'articolo VII.XIII.7, a condizione che la garanzia reale soddisfi ciascuna delle condizioni seguenti:

Bozza in consultazione

a) *può essere riutilizzata o reimpegnata dalla banca;*
b) *è detenuta sotto forma di attività liquida, ma non rilevata come parte della RISERVA DI LIQUIDITÀ;*
c) *non è costituita da attività emesse dalla controparte della linea o da una sua IMPRESA FIGLIA, dalla sua IMPRESA MADRE, da altra IMPRESA FIGLIA dell'IMPRESA MADRE o da altra impresa con cui la controparte ha STRETTI LEGAMI.*

Se la banca dispone delle informazioni necessarie, l'importo massimo che può essere utilizzato dalle linee di credito o di liquidità è determinato come l'importo massimo che potrebbe essere utilizzato date le obbligazioni della controparte o dato il predefinito calendario contrattuale di utilizzi del credito che scadono nei successivi 30 giorni di calendario.

3. L'importo massimo che può essere utilizzato da LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI non utilizzate e da LINEE DI LIQUIDITÀ IRREVOCABILI non utilizzate entro i 30 giorni di calendario successivi è moltiplicato per 5% se esse rientrano nelle esposizioni al dettaglio di cui all'articolo I.I.3, comma 2 del Regolamento n. 2016-02.

4. L'importo massimo che può essere utilizzato da LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI non utilizzate entro 30 giorni di calendario è moltiplicato per 10% se esse soddisfano le condizioni seguenti:

a) non rientrano nelle esposizioni al dettaglio di cui all'articolo I.I.3, comma 2 del Regolamento n. 2016-02;
b) sono state concesse a clienti che non sono CLIENTI FINANZIARI, tra cui IMPRESE NON FINANZIARIE, emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico;
c) non sono state concesse per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui questo non è in grado di coprire il proprio fabbisogno di finanziamento (funding) sui mercati finanziari.

5. L'importo massimo che può essere utilizzato da LINEE DI LIQUIDITÀ IRREVOCABILI non utilizzate entro i 30 giorni di calendario successivi è moltiplicato per 30% se esse soddisfano le condizioni previste al comma 4, lettere a) e b), e per il 40% se esse sono fornite a IMPRESE D'INVESTIMENTO PERSONALE.

6. L'importo irrevocabile non utilizzato di una linea di liquidità, fornito a una SOCIETÀ VEICOLO per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono CLIENTI FINANZIARI, è moltiplicato per 10% nella misura in cui supera l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e se l'importo massimo che può essere utilizzato è limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate.

7. La banca moltiplica per il corrispondente tasso di deflusso l'importo massimo utilizzabile da altre LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI non utilizzate e da altre LINEE DI LIQUIDITÀ IRREVOCABILI non utilizzate nell'arco di 30 giorni di calendario, come segue:

Bozza in consultazione

a) *40% per le linee di credito e di liquidità accordate a banche e per le linee di credito accordate ad altre IMPRESE FINANZIARIE o a OIC;*
b) *100% per le linee di liquidità che la banca ha concesso a SOCIETÀ VEICOLO non contemplate al comma 6 e per gli accordi in base ai quali la banca è tenuta ad acquistare o a scambiare attività di una SOCIETÀ VEICOLO;*
c) *100% per le linee di credito e di liquidità offerte a CLIENTI FINANZIARI non contemplati alle lettere a) e b) o ai commi da 1 a 6.*

Articolo VII.XIII.29 – Deflussi da passività e impegni che non rientrano nell'ambito di applicazione di altre disposizioni della presente sottosezione

1. La banca moltiplica per un tasso di deflusso del 100% le passività in scadenza entro 30 giorni di calendario, ad eccezione delle passività previste agli articoli dal VII.XIII.21 al VII.XIII.28.

2. Se il totale di tutti gli impegni contrattuali a concedere il finanziamento (funding) a clienti non finanziari entro 30 giorni di calendario, diversi dagli impegni di cui agli articoli dal VII.XII.21 al VII.XIII.28, supera l'importo degli afflussi da tali clienti non finanziari calcolato conformemente all'articolo VII.XIII.30, comma 3, lettera a), l'eccedenza è soggetta ad un tasso di deflusso del 100%. Ai fini del presente comma, i clienti non finanziari comprendono, ma non in via esclusiva, le persone fisiche, le PMI, le IMPRESE NON FINANZIARIE, gli emittenti sovrani, le banche multilaterali di sviluppo e gli organismi del settore pubblico ed escludono i CLIENTI FINANZIARI e le banche centrali.

Sottosezione III
Afflussi di liquidità

Articolo VII.XIII.30 – Afflussi

1. Gli afflussi di liquidità sono valutati nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario. Essi comprendono solo gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali la banca non ha ragione di attendersi un default nell'arco di 30 giorni di calendario.

2. La banca applica un tasso di afflusso del 100% agli afflussi di cui al comma 1, e in particolare ai seguenti afflussi:

a) *importi dovuti da banche centrali e CLIENTI FINANZIARI con durata residua non superiore a 30 giorni di calendario;*

Bozza in consultazione

b) importi dovuti per operazioni di FINANZIAMENTO AL COMMERCIO autoliquidantisi con durata residua non superiore a 30 giorni di calendario;

c) importi dovuti per STRUMENTI FINANZIARI con scadenza entro 30 giorni di calendario;

d) importi dovuti per posizioni in STRUMENTI FINANZIARI sui più importanti indici azionari, purché non si conteggino due volte con le attività liquide. Tali importi comprendono le somme dovute per contratto entro 30 giorni di calendario, quali i dividendi in contante da tali indici azionari più importanti e il contante dovuto per tali STRUMENTI FINANZIARI venduti ma non ancora regolati, laddove non siano rilevati come attività liquide conformemente alla Sezione II del presente Capo.

3. In deroga al comma 2, gli afflussi contemplati al presente comma sono soggetti ai seguenti requisiti:

a) gli importi dovuti da clienti non finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni di calendario, ad eccezione degli importi dovuti da tali clienti per operazioni di FINANZIAMENTO AL COMMERCIO o titoli in scadenza, sono ridotti, ai fini del pagamento del capitale, del 50% del loro valore. Ai fini della presente lettera, i clienti non finanziari vanno intesi nella medesima accezione di cui all'articolo VII.XIII.29, comma 2;

b) gli importi dovuti per OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI e OPERAZIONI CORRELATE AI MERCATI FINANZIARI con una durata residua non superiore a 30 giorni di calendario sono moltiplicati per:

i) 0%, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli VII.XIII.5 e VII.XIII.8 come attività liquide di una delle categorie di ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 di cui all'articolo VII.XIII.8, ad eccezione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo VII.XIII.8, comma 1, lettera f);

ii) 7%, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli VII.XIII.5 e VII.XIII.8 come attività liquide della categoria di cui all'articolo VII.XIII.8, comma 1, lettera f);

iii) 15%, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli VII.XIII.5 e VII.XIII.9 come attività liquide di una delle categorie di ATTIVITÀ DI LIVELLO 2A di cui all'articolo VII.XIII.9;

iv) 25%, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli VII.XIII.5 e VII.XIII.11 come attività liquide di una delle categorie di ATTIVITÀ DI LIVELLO 2B di cui all'articolo VII.XIII.11, comma 2, lettera c), punto 1), 2) o 4);

Bozza in consultazione

v) 30%, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli VII.XIII.5 e VII.XIII.10 come attività liquide della categoria di ATTIVITÀ DI LIVELLO 2B di cui all'articolo VII.XIII.10, comma 1, lettera e);

vi) 35%, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli VII.XIII.5 e VII.XIII.11 come attività liquide di una delle categorie di ATTIVITÀ DI LIVELLO 2B di cui all'articolo VII.XIII.11, comma 2, lettera c), punto 3) o 5);

vii) 50%, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli VII.XIII.5 e VII.XIII.10 come attività liquide di una delle categorie di ATTIVITÀ DI LIVELLO 2B di cui all'articolo VII.XIII.10, comma 1, lettera b) o c);

viii) il coefficiente minimo di scarto determinato conformemente all'articolo VII.XIII.13, commi 2 e 3, del presente regolamento, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli VII.XIII.5 e VII.XIII.13 come PARTI DI OIC dello stesso livello delle attività liquide sottostanti;

ix) 100%, se gli importi sono garantiti da attività che non rientrano in alcuno dei punti precedenti della presente lettera.

Tuttavia, non può essere rilevato alcun afflusso se la banca impiega la garanzia reale a copertura di una posizione corta conformemente all'articolo VII.XIII.27, comma 5, secondo periodo;

c) agli importi dovuti per PRESTITI SU MARGINE con scadenza contrattuale nell'arco dei 30 giorni di calendario successivi accordati a fronte di una garanzia reale sotto forma di attività illiquide può essere applicato un tasso di afflusso del 50%. Tale tipo di afflussi può essere preso in considerazione soltanto se la banca non impiega la garanzia originariamente ricevuta a fronte del finanziamento per coprire posizioni corte;

d) gli importi dovuti che la banca debitrice tratta conformemente all'articolo VII.XIII.24 sono moltiplicati per un corrispondente tasso di afflusso simmetrico. Se il corrispondente tasso non può essere stabilito, si applica un tasso di afflusso del 5%;

e) gli swap di garanzie, e le altre operazioni con una forma analoga, che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario comportano un afflusso se l'attività data in prestito è soggetta a un coefficiente di scarto inferiore ai sensi della Sottosezione II della presente Sezione rispetto all'attività presa a prestito. L'afflusso è calcolato moltiplicando il valore di mercato dell'attività data in prestito per la differenza tra il tasso di afflusso applicabile all'attività presa a prestito e il tasso di afflusso applicabile all'attività data in prestito in

Bozza in consultazione

conformità ai tassi specificati alla lettera b). Ai fini di tale calcolo si applica un coefficiente di scarto del 100% alle attività che non siano ammissibili come attività liquide;

f) se le garanzie reali ottenute tramite contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, assunzioni di titoli in prestito, swap di garanzie o altre operazioni con una forma analoga, con scadenza entro 30 giorni di calendario, sono utilizzate a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre 30 giorni di calendario, la banca ipotizza che tali contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, assunzioni di titoli in prestito, swap di garanzie o altre operazioni con una forma analoga siano rinnovati e non generino alcun afflusso di cassa a causa dell'esigenza di continuare a coprire le posizioni corte oppure di riacquistare i titoli in questione. Le posizioni corte comprendono sia i casi in cui, da un portafoglio bilanciato, la banca ha venduto allo scoperto in via definitiva un titolo nell'ambito di una strategia di negoziazione o di copertura, sia quelli in cui, nell'ambito di un portafoglio bilanciato, la banca ha preso a prestito un titolo per un certo periodo dandolo in prestito per un periodo più lungo;

g) non sono computate come afflusso le linee di credito o di liquidità non utilizzate, comprese le LINEE DI LIQUIDITÀ IRREVOCABILI non utilizzate offerte dalla BANCA CENTRALE o da altra banca centrale e gli altri impegni ricevuti diversi da quelli di cui all'articolo VII.XIII.32;

h) gli importi dovuti per titoli emessi dalla banca stessa o da una SOCIETÀ VEICOLO con cui la banca ha STRETTI LEGAMI sono computati su base netta applicando un tasso di afflusso stabilito in funzione del tasso di afflusso applicabile alle attività sottostanti in conformità al presente articolo;

i) i prestiti con una data di scadenza contrattuale non definita sono presi in considerazione applicando un tasso di afflusso del 20%, purché il contratto consenta alla banca di disimpegnarsi o di richiedere il pagamento entro 30 giorni di calendario.

4. Il comma 3, lettera a), non si applica agli importi dovuti per OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI e OPERAZIONI CORRELATE AI MERCATI FINANZIARI che sono garantite da attività liquide ai sensi della Sezione II, del presente Capo, come indicato nel comma 3, lettera b). Gli afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela sono computati integralmente, a condizione che tali saldi siano costituiti da attività liquide ai sensi Sezione II, del presente Capo.

5. I deflussi e gli afflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai CONTRATTI DERIVATI sono calcolati su base netta, conformemente all'articolo VII.XIII.18, e moltiplicati per un tasso di afflusso del 100% in caso di afflusso netto.

Bozza in consultazione

6. La banca non computa gli afflussi derivanti dalle attività liquide contemplate nella Sezione II del presente Capo diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività.

7. La banca non computa gli afflussi da nuove obbligazioni assunte.

8. La banca tiene conto degli afflussi di liquidità che devono essere ricevuti in Paesi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili solo nella misura in cui essi corrispondono a deflussi rispettivamente nel Paese o nella valuta in questione.

Articolo VII.XIII.31 – Massimale degli afflussi

1. La banca limita il rilevamento degli afflussi di liquidità al 75% del totale dei deflussi di liquidità, secondo la definizione di cui alla Sottosezione 2 della presente Sezione, a meno che uno specifico afflusso sia esentato ai sensi del comma 2, 3 o 4.

2. Previa approvazione della BANCA CENTRALE, la banca può esentare dal massimale di cui al comma 1, in tutto o in parte, i seguenti afflussi di liquidità:

- *a) afflussi il cui fornitore è l'IMPRESA MADRE o una IMPRESA FIGLIA della banca o un'altra IMPRESA FIGLIA della stessa IMPRESA MADRE o collegata alla banca da una relazione di cui alle lettere a) e b) del comma 8, dell'articolo VII.I.1 del Regolamento n. 2016-02;*
- *b) afflussi da depositi collocati presso altre banche di uno stesso gruppo di soggetti inclusi nello stesso perimetro di vigilanza prudenziale consolidata integrale;*
- *c) afflussi contemplati all'articolo VII.XIII.23.*

3. Previa approvazione della BANCA CENTRALE, può essere esentato dal massimale degli afflussi la banca specializzata le cui attività principali sono il leasing e il factoring, ad eccezione delle attività indicate al comma 4, fermo restando il soddisfacimento delle condizioni stabilite al comma 5.

4. Previa approvazione della BANCA CENTRALE, può beneficiare di un massimale degli afflussi del 90%, fermo restando il soddisfacimento delle condizioni stabilite al comma 5, la banca specializzata le cui attività principali sono:

- *a) il finanziamento per l'acquisizione di veicoli a motore;*
- *b) il credito al consumo.*

Bozza in consultazione

5. La banca di cui al comma 3 può essere esentata dal massimale degli afflussi e la banca di cui al comma 4 può applicare il massimale più elevato del 90% purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le attività svolte presentano un basso profilo di rischio di liquidità, alla luce dei fattori seguenti:

i) vi è corrispondenza tra i tempi degli afflussi e i tempi dei deflussi;

ii) a livello individuale, la banca non si finanzia in maniera significativa con i DEPOSITI AL DETTAGLIO;

b) a livello individuale, la quota rappresentata dalle attività principali di cui al comma 3 o 4 è superiore all'80% del bilancio totale;

c) le deroghe sono pubblicate nelle relazioni annuali.

6. La banca determina l'importo dei DEFLUSSI NETTI DI LIQUIDITÀ in applicazione del massimale degli afflussi conformemente alla formula di cui al comma 3 dell'articolo VII.XIII.17.

Articolo VII.XIII.32 – Afflussi all'interno di un gruppo

1. In deroga all'articolo VII.XIII.30, comma 3, lettera g), la BANCA CENTRALE può autorizzare, caso per caso, l'applicazione di un tasso superiore di afflusso per le linee di credito e di liquidità non utilizzate, se è soddisfatta ciascuna delle condizioni seguenti:

a) il fornitore di liquidità e il ricevente presenteranno un basso profilo di rischio di liquidità dopo l'applicazione del tasso di afflusso superiore proposto ai sensi del comma 1 e l'applicazione del tasso di deflusso di cui all'articolo VII.XIII.26, comma 1, lettera c);

b) la controparte è l'IMPRESA MADRE o una IMPRESA FIGLIA della banca o un'altra IMPRESA FIGLIA della stessa IMPRESA MADRE o collegata alla banca da una relazione di cui alle lettere a) e b) del comma 8, dell'articolo VII.I.1 del Regolamento n. 2016-02;

c) la gestione del rischio di liquidità del fornitore tiene adeguatamente conto del profilo di rischio di liquidità del ricevente;

d) la banca e la controparte sono stabilite entrambe nella Repubblica di San Marino.

2. Laddove la banca e la banca controparte siano stabilite in paesi diversi, comunque in PAESI PARTECIPANTI AL MERCATO UNICO UE, la BANCA CENTRALE può derogare alla condizione di cui al comma 1, lettera d), purché siano soddisfatti, oltre ai criteri di cui al comma 1, i seguenti criteri oggettivi aggiuntivi:

a) sia il fornitore di liquidità sia il ricevente presentano un basso profilo di rischio di liquidità;

b) tra i soggetti del gruppo vigono accordi e impegni giuridicamente vincolanti in materia di linea di credito o di liquidità;

Bozza in consultazione

c) la gestione del rischio di liquidità del ricevente ha tenuto adeguatamente conto del profilo di rischio di liquidità del fornitore.

3. Se i criteri aggiuntivi di cui al comma 2 sono soddisfatti, la BANCA CENTRALE può autorizzare un tasso preferenziale di afflusso fino al 40%. L'autorizzazione anche dell'autorità competente della banca controparte è tuttavia necessaria per qualsiasi tasso preferenziale superiore al 40%, la cui applicazione è simmetrica.
Il rispetto delle condizioni di applicazione di tali afflussi più elevati è periodicamente riesaminato dalla BANCA CENTRALE.

4. Ai fini e a integrazione di quanto previsto al presente articolo si applica il Regolamento Delegato (UE) 2017/1230.

Capo III
Coefficiente netto di finanziamento stabile

Sezione I
Disposizioni generali

Articolo VII.XIII.33 – Coefficiente netto di finanziamento stabile

1. Il requisito di finanziamento stabile netto, espresso in percentuale, è pari al rapporto tra il finanziamento stabile a disposizione della banca di cui alla Sezione II del presente Capo e il finanziamento stabile richiesto alla banca di cui alla Sezione III del presente Capo. La banca calcola il coefficiente netto di finanziamento stabile o net stable funding ratio (NSFR) conformemente alla formula seguente:

$$\frac{Finanziamento\ stabile\ a\ disposizione\ della\ banca}{Finanziamento\ stabile\ richiesto\ alla\ banca} = NSFR(\%)$$

2. La banca mantiene un coefficiente netto di finanziamento stabile almeno del 100%.

3. Se in un dato momento il coefficiente netto di finanziamento stabile di una banca scende al di sotto del 100% o è ragionevolmente prevedibile che vi scenda, si applicano gli obblighi di cui all'articolo VII.XIII.1, comma 3. La banca mira a ripristinare il suo coefficiente netto di finanziamento stabile al livello di cui al comma 2.

4. La banca calcola e monitora il coefficiente netto di finanziamento stabile in euro per tutte le operazioni, a prescindere dalla valuta in cui queste ultime sono effettivamente denominate e calcola e monitora il proprio coefficiente netto di finanziamento

Bozza in consultazione

stabile anche separatamente nelle singole valute di denominazione per le operazioni che sono denominate in una valuta diversa dall'euro, qualora le passività aggregate denominate in una valuta diversa dell'euro siano pari o superiori al 5% del totale delle passività della banca, esclusi gli elementi del patrimonio di vigilanza e gli elementi fuori bilancio.

5. Le banche provvedono a che la ripartizione del proprio profilo di finanziamento per valuta sia coerente, in linea generale, con la ripartizione delle attività per valuta. La BANCA CENTRALE può esigere che le banche contengano i disallineamenti di valuta ponendo limiti alla percentuale di finanziamento stabile richiesto in una determinata valuta che può essere soddisfatta mediante finanziamento stabile disponibile non denominato in tale valuta. Detta limitazione può essere applicata solo per le valute diverse dall'euro per le quali è calcolato e monitorato anche separatamente il coefficiente netto di finanziamento stabile ai sensi del comma precedente.

6. Per quantificare la limitazione dei disallineamenti di valuta applicabile in conformità al presente articolo, la BANCA CENTRALE tiene conto almeno dei fattori seguenti:

a) la capacità della banca di trasferire il finanziamento stabile disponibile da una valuta all'altra e tra giurisdizioni e soggetti giuridici all'interno del medesimo gruppo nonché la capacità di effettuare swap su valute e raccogliere fondi nei mercati valutari nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile;

b) l'impatto di variazioni avverse dei tassi di cambio sui disallineamenti esistenti e sull'efficacia delle coperture valutarie esistenti.

7. La limitazione del disallineamento di valuta imposta ai sensi del presente articolo rientra tra i requisiti specifici in materia di liquidità che la BANCA CENTRALE può adottare nei confronti della singola banca ai sensi dell'articolo 44 della LISF e dell'articolo 10 del Decreto Delegato n. 26 marzo 2019 n. 50.

Articolo VII.XIII.34 – Calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile

1. Salvo diversamente specificato nel presente Capo, le banche tengono conto delle attività, passività e degli elementi fuori bilancio su base lorda.

2. Ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, le banche applicano gli opportuni fattori di finanziamento stabile previsti alle Sezioni 2 e 3 del presente Capo al valore contabile delle rispettive attività, passività ed elementi fuori bilancio, se non diversamente specificato nel presente Capo.

3. Le banche non computano due volte il finanziamento stabile richiesto e il finanziamento stabile disponibile.
Salvo diversamente specificato nel presente Capo, qualora un elemento possa essere assegnato a più di una categoria di finanziamento stabile richiesto, viene assegnato alla categoria di finanziamento stabile richiesto che produce il maggiore finanziamento stabile richiesto contrattualmente per detto elemento.

Bozza in consultazione

Articolo VII.XIII.35 – Contratti derivati

1. Le banche applicano il presente articolo per calcolare l'importo del finanziamento stabile richiesto per i CONTRATTI DERIVATI di cui alle Sezioni 2 e 3 del presente Capo.

2. Le banche tengono conto del valore equo delle posizioni in CONTRATTI DERIVATI su base netta ove tali posizioni soddisfino i requisiti per essere incluse nello stesso insieme di attività soggette a compensazione. In caso contrario, le banche tengono conto del valore equo delle posizioni in CONTRATTI DERIVATI su base lorda e trattano tali posizioni in strumenti derivati come appartenenti al proprio insieme di attività soggette a compensazione ai fini della Sezione III del presente Capo.

3. Ai fini del presente Capo, per "valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione" si intende la somma dei valori equi di tutte le operazioni incluse in un insieme di attività soggette a compensazione.

4. Tutti i CONTRATTI DERIVATI, che comportano lo scambio integrale dei valori nominali alla stessa data sono calcolati su base netta per le varie valute, anche ai fini della segnalazione in una valuta da segnalare separatamente, anche ove tali operazioni non siano incluse nello stesso insieme di attività soggette a compensazione.

5. Il contante ricevuto come garanzia reale per attenuare l'esposizione di una posizione in CONTRATTI DERIVATI è trattato come tale e non come depositi a cui si applica la Sezione II del presente Capo.

6. La BANCA CENTRALE può decidere di non considerare l'impatto dei CONTRATTI DERIVATI sul calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, anche attraverso la determinazione dei fattori di finanziamento stabile richiesto e degli accantonamenti e perdite, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- *a) tali contratti hanno una durata residua inferiore a sei mesi;*
- *b) la controparte è la BANCA CENTRALE, la Banca Centrale europea (BCE) o la banca centrale di un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE;*
- *c) i CONTRATTI DERIVATI sono funzionali alla politica monetaria della relativa banca centrale di cui alla lettera b).*

Articolo VII.XIII.36 – Compensazione di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari

1. Le attività e passività risultanti da OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI con una stessa controparte sono calcolate su base netta, qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni per la compensazione:

- *a) le operazioni hanno la stessa data esplicita di regolamento definitivo;*
- *b) il diritto di compensare l'importo dovuto alla controparte con l'importo dovuto dalla controparte è legalmente opponibile nel normale svolgimento dell'attività e in caso di default, di insolvenza o di fallimento;*

Bozza in consultazione

c) le controparti intendono regolare su base netta o in contemporanea oppure le operazioni sono soggette ad un meccanismo di regolamento che funzionalmente determina l'equivalente di un regolamento netto.

2. Ai fini del comma 1, lettera c), il meccanismo di regolamento determina funzionalmente l'equivalente di un regolamento netto solo se nel suo ambito il risultato netto dei flussi di cassa delle operazioni è, alla data di regolamento, pari al singolo importo netto che risulterebbe dal regolamento netto e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) le operazioni sono regolate tramite lo stesso sistema di regolamento o sistemi di regolamento che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune;

b) gli accordi di regolamento sono assistiti da liquidità o da linee di credito infragiornaliere volte ad assicurare che il regolamento delle operazioni abbia luogo entro la fine della giornata operativa;

c) eventuali problematiche derivanti dalle componenti (legs) titoli delle OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI non interferiscono con il completamento del regolamento netto dei crediti e dei debiti in contante.

3. La condizione di cui al comma 2, lettera c), è soddisfatta solo ove l'inadempimento di qualsivoglia OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI nel meccanismo di regolamento possa ritardare il regolamento soltanto della corrispondente componente (leg) contante oppure possa creare un'obbligazione verso il meccanismo di regolamento, assistita da una linea di credito associata.

In caso di inadempimento della componente (leg) titoli di un'OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI nel meccanismo di regolamento alla fine della finestra di regolamento nel meccanismo di regolamento, le banche scindono tale operazione e la corrispondente componente (leg) contante dall'insieme delle attività soggette a compensazione e le trattano su base lorda.

Articolo VII.XIII.37 – Attività e passività correlate

1. Previa approvazione della BANCA CENTRALE, una banca può trattare un'attività e una passività come correlate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la banca funge esclusivamente da unità di transito (pass-through) per convogliare il finanziamento dalla passività alla corrispondente attività correlata;

b) le singole attività e passività correlate sono chiaramente identificabili e hanno lo stesso valore nominale;

c) l'attività e la passività correlata hanno scadenze sostanzialmente allineate con un intervallo massimo di 20 giorni tra la scadenza dell'attività e la scadenza della passività;

d) la passività correlata è stata richiesta in virtù di un impegno giuridico, regolamentare o contrattuale e non è utilizzata per finanziare altre attività;

e) i flussi di pagamento del capitale provenienti dall'attività non sono utilizzati per fini diversi dal rimborso della passività correlata;

f) le controparti per ciascuna coppia di attività e passività correlate non sono le stesse.

Bozza in consultazione

2. Si considera che le attività e passività soddisfino le condizioni di cui al comma 1 e siano correlate se sono collegate direttamente ai seguenti prodotti o servizi:

a) prestiti agevolati e linee di credito e di liquidità che soddisfano i criteri stabiliti al Capo II del presente Titolo, per le banche che operano come semplici intermediari che non sono esposti ad alcun rischio di finanziamento;

b) obbligazioni garantite che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

i) sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5 del CRR;

ii) i prestiti sottostanti sono finanziati in maniera pienamente allineata con le obbligazioni garantite emesse oppure con le obbligazioni garantite di un anno o più fino al termine dei prestiti sottostanti in caso di mancato rifinanziamento alla data di scadenza dell'obbligazione garantita;

c) attività di compensazione di derivati per conto del cliente, a condizione che la banca non fornisca ai suoi clienti garanzie sulla performance della CCP e, di conseguenza, non sostenga nessun rischio di finanziamento.

Sezione II

Finanziamento stabile disponibile per il calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile

Sottosezione I

Disposizioni generali

Articolo VII.XIII.38 – Calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile disponibile

1. Salvo diversamente specificato nella presente Sezione, l'ammontare del finanziamento stabile disponibile è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di passività e mezzi propri per i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della Sottosezione 2 della presente Sezione. L'ammontare totale del finanziamento stabile disponibile è la somma degli importi ponderati delle passività e dei mezzi propri.

2. Le obbligazioni e altri titoli di debito emessi dalla banca venduti esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuti in un conto al dettaglio possono essere trattati come appartenenti alla corrispondente categoria di DEPOSITO AL DETTAGLIO. Sono poste restrizioni tali da impedire che detti strumenti siano acquistati e detenuti da soggetti diversi dalla clientela al dettaglio.

Articolo VII.XIII.39 – Durata residua di una passività o dei mezzi propri

1. Salvo diversamente specificato nella presente Sezione, le banche tengono conto della durata contrattuale residua delle loro passività e dei loro mezzi propri per determinare i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della Sottosezione 2 della presente Sezione.

Bozza in consultazione

2. Le banche tengono conto delle opzioni esistenti per determinare la durata residua di una passività o dei mezzi propri. Essi procedono in tal senso in base all'ipotesi che la controparte rimborsi opzioni call alla data più prossima possibile. Per le opzioni esercitabili a discrezione della banca, quest'ultima e la BANCA CENTRALE tengono conto dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità di una banca di non esercitare l'opzione, in particolare le aspettative del mercato che le banche rimborsino talune passività prima della loro scadenza.

3. Le banche trattano i depositi con termini di preavviso fisso secondo il loro termine di preavviso e i depositi a termine in base alla loro durata residua. In deroga al comma 2, le banche non tengono conto delle opzioni per il ritiro anticipato, ove il depositante debba pagare una penalità consistente per i ritiri anticipati, che si verificano in meno di un anno, per determinare la durata residua dei DEPOSITI AL DETTAGLIO a termine.

4. Al fine di determinare i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della Sottosezione 2 della presente Sezione, per le passività aventi durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, ogni frazione che viene a scadenza in meno di sei mesi e ogni frazione avente durata residua tra sei mesi e un anno devono essere trattate come avente durata residua inferiore a sei mesi e, rispettivamente, superiore a sei mesi ma inferiore a un anno.

Sottosezione II
Fattori di finanziamento stabile disponibile

Articolo VII.XIII.40 – Fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0%

1. Salvo diversamente specificato nella presente Sottosezione, tutte le passività senza scadenza stabilita, comprese le posizioni corte e quelle con scadenza aperta, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0%, con l'eccezione delle PASSIVITÀ FISCALI DIFFERITE, che sono trattate secondo la data più prossima alla quale tali passività potrebbero essere realizzate.

2. Le PASSIVITÀ FISCALI DIFFERITE di cui al comma 1 sono soggette a uno dei seguenti fattori:

- *a) 0% se la durata residua effettiva della PASSIVITÀ FISCALE DIFFERITA è inferiore a un anno;*
- *b) 100% se la durata residua effettiva della PASSIVITÀ FISCALE DIFFERITA è pari o superiore a un anno.*

3. Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0%:

- *a) debiti rilevati sulla base della data di negoziazione derivanti da acquisti di strumenti finanziari, di valute estere e di merci che si prevede verranno regolati entro il normale ciclo di regolamento o il periodo consueto per la borsa o il tipo di operazione pertinente, oppure che non sono stati regolati, ma che tuttavia si prevede verranno regolati;*
- *b) passività classificate come correlate ad attività ai sensi dell'articolo VII.XIII.37;*
- *c) passività con durata residua inferiore a un anno fornite dai seguenti soggetti:*

Bozza in consultazione

i) la BANCA CENTRALE, la Banca Centrale europea (BCE) o la banca centrale di un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE;

ii) la banca centrale di un PAESE TERZO;

iii) CLIENTI FINANZIARI;

d) altre passività ed elementi o STRUMENTI FINANZIARI di capitale non contemplati nel presente articolo e negli articoli da VII.XIII.41 a VII.XIII.44.

4. Le banche applicano un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0% al valore assoluto della differenza, se negativa, tra la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo positivo e la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo negativo calcolato ai sensi dell'articolo VII.XIII.35.

Al calcolo si applicano le seguenti regole:

a) il margine di variazione che le banche hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come margine di variazione sono considerate ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 ai sensi dell'articolo VII.XIII.8, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima e ove le banche abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;

b) tutti i margini di variazione costituiti dalla banca presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.

Articolo VII.XIII.41 – Fattore di finanziamento stabile disponibile del 50%

1. Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 50%:

a) depositi ricevuti che soddisfano i criteri per i depositi operativi stabiliti ai sensi dell'articolo VII.XIII.24;

b) passività con durata residua inferiore a un anno riferite ai seguenti soggetti:

i) amministrazioni centrali;

ii) amministrazioni regionali o autorità locali;

iii) organismi del settore pubblico;

iv) banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali;

v) IMPRESE NON FINANZIARIE;

vi) IMPRESE D'INVESTIMENTO PERSONALE, nella misura in cui non si tratti di depositi ricevuti che soddisfano i criteri per i depositi operativi stabiliti dall'articolo VII.XIII.24.

Articolo VII.XIII.42 – Fattore di finanziamento stabile disponibile del 90%

1. I DEPOSITI AL DETTAGLIO a vista, i DEPOSITI AL DETTAGLIO con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e i DEPOSITI AL DETTAGLIO a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i pertinenti criteri per gli altri

Bozza in consultazione

DEPOSITI AL DETTAGLIO stabiliti ai sensi dell'articolo VII.XIII.22, sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 90%.

Articolo VII.XIII.43 – Fattore di finanziamento stabile disponibile del 95%

1. I DEPOSITI AL DETTAGLIO a vista, i DEPOSITI AL DETTAGLIO con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e i DEPOSITI AL DETTAGLIO a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i pertinenti criteri per i DEPOSITI AL DETTAGLIO stabili stabiliti ai sensi dell'articolo VII.XIII.21, sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 95%.

Articolo VII.XIII.44 – Fattore di finanziamento stabile disponibile del 100%

1. Le passività e gli elementi e strumenti di capitale seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 100%:

a) elementi del patrimonio di base della banca di cui all'articolo VII.II.2, comma 1, al lordo delle deduzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;

b) elementi del patrimonio supplementare della banca di cui all'articolo VII.II.3, comma 1, al netto dell'utile semestrale da destinarsi alla capitalizzazione e delle plusvalenze nette su partecipazioni e al lordo delle deduzioni di cui comma 2 dello stesso articolo. Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate sono computabili solo qualora con durata residua pari o superiore a un anno, escludendo comunque gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la durata residua effettiva a meno di un anno;

c) altri prestiti e passività garantiti e non garantiti con scadenza residua pari o superiore a un anno, compresi i depositi a termine, salvo diversamente specificato agli articoli dal VII.XIII.40 al VII.XIII.43.

Sezione III
Finanziamento stabile richiesto per il calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile

Sottosezione I
Disposizioni generali

Articolo VII.XIII.45 – Calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto

1. Salvo diversamente specificato nella presente Sezione, l'ammontare del finanziamento stabile richiesto è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di attività ed elementi fuori bilancio per i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della Sottosezione 2 della presente Sezione. L'ammontare totale del finanziamento stabile richiesto è la somma degli importi ponderati delle attività e degli elementi fuori bilancio.

Bozza in consultazione

2. Le attività che le banche hanno preso a prestito, anche in OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI, che sono contabilizzate nel loro bilancio e di cui non detengono la proprietà effettiva sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto.
Le attività che le banche hanno preso a prestito, anche in OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI, che non sono contabilizzate nel loro bilancio ma di cui detengono la proprietà effettiva sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della Sottosezione 2 della presente Sezione.

3. Le attività che le banche hanno prestato, anche in OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI, di cui detengono la proprietà effettiva, anche quando non rimangono iscritte a bilancio, sono considerate attività vincolate ai fini della presente Sezione e sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della Sottosezione 2 della presente Sezione. Altrimenti tali attività sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto.

4. Alle attività vincolate per una durata residua pari o superiore a sei mesi è assegnato il fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della Sottosezione 2 della presente Sezione, a tali attività se fossero detenute senza gravami oppure il fattore di finanziamento stabile richiesto altrimenti applicabile a dette attività vincolate, a seconda di quale sia il fattore più elevato. La stessa disposizione si applica qualora la durata residua delle attività vincolate sia inferiore alla durata residua dell'operazione che è all'origine del gravame.
Le attività soggette a un gravame di durata residua inferiore a sei mesi sono soggette al fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della Sottosezione 2 della presente Sezione alle stesse attività se fossero detenute senza gravami.

5. Quando una banca riutilizza o reimpegna un'attività che è stata presa a prestito, anche in OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI, e che è contabilizzata fuori bilancio, l'operazione tramite la quale tale attività è stata presa a prestito è considerata vincolata nella misura in cui l'operazione non può giungere a scadenza senza la restituzione da parte della banca dell'attività presa a prestito.

6. Sono considerate ATTIVITÀ NON VINCOLATE le seguenti:

- *a) attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI o, quando l'aggregato è gestito dalla BANCA CENTRALE o altra banca centrale, revocabili ma non ancora finanziate a disposizione della banca;*
- *b) attività che la banca ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito nell'ambito di operazioni di prestito garantite, di provvista garantita e di scambio di garanzie, e che può cedere;*
- *c) attività annesse come ECCESSO DI GARANZIA NON OBBLIGATORIA all'emissione di obbligazioni garantite.*

Ai fini della lettera a) del presente comma, le banche muovono dal presupposto che le attività incluse nell'aggregato (pool) siano vincolate per ordine di liquidità crescente sulla base della classificazione della liquidità prevista alla Sezione II, del Capo II, del presente Titolo, iniziando dalle attività inammissibili alla RISERVA DI LIQUIDITÀ.

Bozza in consultazione

7. In caso di interventi temporanei straordinari condotti dalla BANCA CENTRALE, dalla Banca Centrale europea (BCE) o da altra banca centrale per assolvere il proprio mandato in un periodo di STRESS finanziario generalizzato del mercato o di circostanze macroeconomiche eccezionali, alle seguenti attività può essere attribuito un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto:

a) in deroga all'articolo VII.XIII.51 e all'articolo VII.XIII.54, comma 1, lettera a), attività vincolate per gli interventi di cui al presente comma;

b) in deroga all'articolo VII.XIII.51 e all'articolo VII.XIII.53, lettera b), importi risultanti dagli interventi di cui al presente comma.

La BANCA CENTRALE stabilisce d'accordo con la banca centrale che è la controparte dell'operazione, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare alle attività di cui alle lettere a) e b). Per le attività vincolate di cui alla lettera a), il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare non è inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della Sottosezione 2 della presente Sezione, a tali attività se fossero detenute senza gravami.

8. Al fine di evitare doppi conteggi, le banche escludono le attività associate a garanzie riconosciute come margine di variazione o come margine iniziale fornito o come contributo al fondo di garanzia di una CCP, da altre parti del calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto ai sensi della presente Sezione.

9. Le banche includono nel calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto gli STRUMENTI FINANZIARI, le valute estere e le merci per cui è stato eseguito un ordine di acquisto. Esse escludono dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto gli STRUMENTI FINANZIARI, le valute estere e le merci per cui è stato eseguito un ordine di vendita, a condizione che tali operazioni non siano riportate come CONTRATTI DERIVATI od operazioni di provvista garantita nel bilancio delle banche e che vengano riportate nel bilancio delle banche allorché siano state regolate.

10. La BANCA CENTRALE può determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle esposizioni fuori bilancio non menzionate nella presente Sezione per garantire che le banche detengano un congruo ammontare di finanziamento stabile disponibile per le frazioni di tali esposizioni che si prevede richiederanno un finanziamento sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile. Per determinare tali fattori, la BANCA CENTRALE tiene conto in particolare dei significativi danni alla reputazione della banca che potrebbero derivare dal fatto di non fornire tale finanziamento.

Articolo VII.XIII.46 – Durata residua di un'attività

1. Salvo diversamente specificato nella presente Sezione, le banche tengono conto della durata contrattuale residua delle loro attività e operazioni fuori bilancio quando determinano i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle loro attività ed elementi fuori bilancio ai sensi della Sottosezione 2 della presente Sezione.

2. Le banche trattano le attività che sono state segregate ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n. 8 secondo l'esposizione sottostante di tali attività. Le banche assoggettano tuttavia tali attività a fattori di

Bozza in consultazione

finanziamento stabile richiesto superiori in funzione della durata del gravame che deve essere determinata dalla BANCA CENTRALE, la quale valuta, da un lato, la possibilità che la banca possa cedere liberamente o scambiare tali attività, dall'altro, la durata delle passività verso i clienti delle banche ai quali è correlato il suddetto obbligo di segregazione.

3. Quando calcolano la durata residua di un'attività, le banche tengono conto delle opzioni, in base all'ipotesi che l'emittente o la controparte eserciterà qualsivoglia opzione per prorogare la scadenza dell'attività. Per le opzioni esercitabili a discrezione della banca, quest'ultima e la BANCA CENTRALE tengono conto dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità della banca di non esercitare l'opzione, considerando in particolare le aspettative dei mercati e dei clienti che la banca proroghi la scadenza di talune attività alla loro data di scadenza.

4. Per determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare in conformità alla Sottosezione 2 della presente Sezione, per mutui in ammortamento con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, le frazioni con scadenza inferiore a sei mesi o superiore a sei mesi ma inferiore a un anno sono considerate come aventi durata residua inferiore a sei mesi e, rispettivamente, superiore a sei mesi ma inferiore a un anno.

Sottosezione II
Fattori di finanziamento stabile richiesto

Articolo VII.XIII.47 – Fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0%

1. Le attività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0%:

a) ATTIVITÀ NON VINCOLATE che sono ammissibili come ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 ai sensi dell'articolo VII.XIII.8, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi di cui all'articolo VII.XIII.6;

b) tutte le riserve detenute dalla banca presso la BANCA CENTRALE, la Banca Centrale europea (BCE), la banca centrale di un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE o la banca centrale di un PAESE TERZO, comprese le riserve obbligatorie e le riserve in eccesso;

c) tutti i crediti nei confronti della BANCA CENTRALE, della Banca Centrale europea (BCE), della banca centrale di un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE o della banca centrale di un PAESE TERZO aventi durata residua inferiore a sei mesi;

d) attività classificate come correlate a passività ai sensi dell'articolo VII.XIII.37.

2. In deroga al comma 1, lettera b), la BANCA CENTRALE può decidere di applicare alle riserve obbligatorie un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore, considerando, in particolare, la misura in cui esistono requisiti di riserve su un orizzonte di un anno che quindi richiedono un finanziamento stabile associato.

Articolo VII.XIII.48 – Fattore di finanziamento stabile richiesto dello 5%

Bozza in consultazione

1. Le quote non utilizzate di LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI e di LINEE DI LIQUIDITÀ IRREVOCABILI sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 5%.

2. Per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti CONTRATTI DERIVATI, le banche applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto del 5% al valore equo assoluto di tali insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti CONTRATTI DERIVATI, al lordo delle eventuali garanzie reali fornite, ove tali insiemi di attività soggette a compensazione abbiano un valore equo negativo. Ai fini del presente comma, le banche determinano il valore equo al lordo delle eventuali garanzie reali fornite o dei pagamenti di regolamento e degli importi relativi alle variazioni della valutazione di mercato di tali contratti.

Articolo VII.XIII.49 – Fattore di finanziamento stabile richiesto dello 10%

1. Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 10%:

a) ATTIVITÀ NON VINCOLATE che sono ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 ai sensi dell'articolo VII.XIII.8, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della RISERVA DI LIQUIDITÀ;

b) PRODOTTI FUORI BILANCIO RELATIVI AL FINANZIAMENTO AL COMMERCIO.

Articolo VII.XIII.50 – Fattore di finanziamento stabile richiesto dello 20%

1. Le ATTIVITÀ NON VINCOLATE che sono ammissibili come ATTIVITÀ DI LIVELLO 2A, nonché le PARTI DI OIC non vincolate sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 20%, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della RISERVA DI LIQUIDITÀ.

Articolo VII.XIII.51 – Fattore di finanziamento stabile richiesto dello 50%

1. Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 50%:

a) prestiti, garantiti e non garantiti, con durata residua inferiore a un anno e vincolati per un periodo inferiore a un anno;

b) altre attività con durata residua inferiore a un anno, salvo diversamente specificato agli articoli dal VII.XIII.47 al VII.XIII.50;

c) attività vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno, tranne i casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore ai sensi degli articoli VII.XIII.52, VII.XIII.53 e VII.XIII.54 se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore che si applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami.

Articolo VII.XIII.52 – Fattore di finanziamento stabile richiesto dello 55%

1. Le attività ammissibili come ATTIVITÀ DI LIVELLO 2B, nonché le PARTI DI OIC sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 55%, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti

Bozza in consultazione

riguardanti la composizione della RISERVA DI LIQUIDITÀ, a condizione che siano vincolate per un periodo inferiore a un anno.

Articolo VII.XIII.53 – Fattore di finanziamento stabile richiesto dello 85%

1. Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85%:

a) attività ed elementi fuori bilancio, compreso il contante, forniti come margine iniziale per i CONTRATTI DERIVATI o come contributo al fondo di garanzia di una CCP, tranne nei casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore ai sensi dell'articolo VII.XIII.54 se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore che si applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami;

b) prestiti non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi i prestiti ai CLIENTI FINANZIARI non scaduti da oltre 90 giorni;

c) prodotti in bilancio relativi al FINANZIAMENTO AL COMMERCIO con durata residua pari o superiore a un anno;

d) STRUMENTI FINANZIARI non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno che non sono in stato di default ai sensi dell'articolo I.I.3 del Regolamento n. 2016-02 e che non sono ammissibili come attività liquide;

e) strumenti di capitale non vincolati negoziati in mercati che non sono ammissibili come ATTIVITÀ DI LIVELLO 2B;

f) merci negoziate fisicamente, compreso l'oro ma esclusi gli strumenti derivati su merci.

Articolo VII.XIII.54 – Fattore di finanziamento stabile richiesto dello 100%

1. Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100%:

a) attività vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno;

b) attività diverse da quelle di cui agli articoli dal VII.XIII.47 al VII.XIII.53, compresi prestiti ai CLIENTI FINANZIARI con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, esposizioni creditizie deteriorate, elementi dedotti dal PATRIMONIO DI VIGILANZA, immobilizzazioni, STRUMENTI FINANZIARI di capitale non negoziati in mercati, interessi mantenuti (retained interest), attività assicurative e STRUMENTI FINANZIARI in stato di default.

2. Le banche applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100% alla differenza, se positiva, tra la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo positivo e la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo negativo calcolato ai sensi dell'articolo VII.XIII.35.

Al calcolo si applicano le seguenti regole:

a) il margine di variazione che le banche hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come margine di variazione sono considerate ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 di cui all'articolo VII.XIII.8, escluse le obbligazioni

Bozza in consultazione

garantite di qualità elevatissima e ove le banche abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;

b) tutti i margini di variazione costituiti dalle banche presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.".

TITOLO II
NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in data .....

Articolo 5 – Clausola *grandfathering* per le attività bancarie garantite da Paesi partecipanti al mercato unico Ue

1. Le attività emesse da una banca che beneficiano di una garanzia dell'amministrazione centrale di un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE sono ammesse come ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 soltanto se la garanzia:

a) è stata concessa o impegnata per un importo massimo anteriormente al 30 giugno 2014;
b) è diretta, esplicita, irrevocabile e incondizionata, e copre il mancato pagamento del capitale e degli interessi alla scadenza.

2. Laddove il garante sia un'amministrazione regionale o autorità locale di un PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE, l'attività garantita è ammessa come ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 solo se l'esposizione verso detta amministrazione regionale o autorità locale è trattata come esposizione verso l'amministrazione centrale del PAESE PARTECIPANTE AL MERCATO UNICO UE di appartenenza, sulla base dell'apposita banca dati resa pubblica dall'*European Banking Authority* ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2 del CRR e purché la garanzia soddisfi i requisiti stabiliti al comma 1.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 restano ammesse come ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 fintantoché la garanzia rimane in vigore rispetto, secondo il caso, all'emittente interessato o alle sue attività, con le modifiche o sostituzioni apportate nel corso del tempo. Qualora l'importo della garanzia a favore di un emittente o delle sue attività sia aumentato in un qualsiasi momento successivo al 30 giugno 2014, le attività sono ammesse come attività liquide soltanto fino a concorrenza dell'importo massimo della garanzia impegnato prima di tale data.

4. Le attività contemplate al presente articolo sono soggette agli stessi requisiti applicabili, ai sensi del Titolo XIII, della Parte VII del Regolamento n. 2007-07, alle ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 che rappresentano crediti

Bozza in consultazione

verso o garantiti da amministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di cui all'articolo VII.XIII.8, comma 1, lettera c) dello stesso Regolamento n. 2007-07.

5. Se la banca o le sue attività beneficiano di un sistema di garanzia, il sistema nel suo complesso è considerato una garanzia ai fini del presente articolo.

Articolo 6 – Disposizione transitoria sulle cartolarizzazioni garantite da prestiti su immobili residenziali

1. In deroga all'articolo VII.XIII.11 del Regolamento n. 2007-07, sono ammesse come ATTIVITÀ DI LIVELLO 2B le cartolarizzazioni emesse anteriormente al 1° ottobre 2015 con esposizione sottostante composta di prestiti su immobili residenziali di cui allo stesso articolo VII.XIII.11, comma 2, lettera c), punto 1), purché siano soddisfatti tutti i requisiti stabiliti all'articolo VII.XIII.11 diversi da quelli inerenti al rapporto prestito/valore *(loan-to-value)* o al rapporto mutuo concesso/reddito percepito di cui al medesimo articolo VII.XIII.11, comma 2, lettera c), punto 1).

Articolo 7 – Disposizione transitoria sull'introduzione dei requisiti sui rischi operativi

1. La determinazione della copertura patrimoniale minima dei rischi operativi, di cui all'articolo 2, si applica con riferimento alla segnalazione di vigilanza prudenziale del 30 giugno 2028. Al fine del calcolo delle medie annue per il primo anno (2028) concorrono esclusivamente i dati di bilancio al 31 dicembre 2027. Per il secondo anno (2029) al calcolo della media annua concorrono i dati di bilancio al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028.

Articolo 8 – Disposizione transitoria sull'introduzione del coefficiente di copertura della liquidità

1. Il coefficiente di copertura della liquidità di cui all'articolo VII.XIII.2 è così introdotto:

a) 60% del requisito a decorrere dal 31/12/2027;
b) 70% del requisito a decorrere dal 31/12/2028;
c) 80% del requisito a decorrere dal 31/12/2029;
d) 100% del requisito a decorrere dal 31/12/2030.

Articolo 9 – Disposizione transitoria sull'introduzione del coefficiente netto di finanziamento stabile

1. Il coefficiente netto di finanziamento stabile di cui all'articolo VII.XIII.33 è così introdotto:

a) 60% del requisito a decorrere dal 31/12/2027;
b) 70% del requisito a decorrere dal 31/12/2028;
c) 80% del requisito a decorrere dal 31/12/2029;

Bozza in consultazione

d) 100% del requisito a decorrere dal 31/12/2030.

Articolo 10 – Abrogazioni

1. È abrogato l'articolo VII.VI.2 del Regolamento n. 2007-07 con effetto a decorrere dall'applicazione del nuovo coefficiente netto di finanziamento stabile di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

Articolo 11 – Testi consolidati

1. Il testo consolidato con le modifiche introdotte dal presente Regolamento sarà reso disponibile nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).

Bozza in consultazione